



COMUNE DI CAMPITELLO DI FASSA
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PIANO REGOLATORE GENERALE **VARIANTE 1-2019**

RELAZIONE DI CONTRODEDUZIONE E RECEPIMENTO PRESCRIZIONI

in adeguamento ai pareri espressi con:
Verbale di Conferenza Pianificazione n.24/19 di data 13 marzo 2019
e
Parere del Servizio Urbanistica di data 17/01/2020

Ottobre 2019 - Adozione definitiva
Settembre 2020 - Approvazione con prescrizioni

dott. arch. Remo Zulberti
Studio di architettura ed urbanistica
P.zza Principale 84 – 38083 Borgo Chiese (TN)
e-mail: remozulberti@hotmail.com

 Ordine degli Architetti
Pianificatori Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Trento

Dott. Architetto
REMO ZULBERTI

692 sez. A ARCHITETTURA

INDICE

Premessa:	4
I^ PARTE - Controdeduzioni	5
<u>Analisi degli elaborati grafici di piano</u>	<u>5</u>
Area a maneggio in località Ischia.....	5
Percorsi pedonali.....	5
p.ed. 530 - demolizione.....	5
<u>Cartografia</u>	<u>5</u>
Viabilità: (legenda adeguata alle prescrizioni di data 17/01/2020).....	6
Parco Fluviale.....	6
Difesa paesaggistica.....	6
Siti non inquinati.....	7
Pista ciclabile di progetto F421.....	7
Cartiglio Z601 e Z602.....	7
Campeggio.....	8
Tutela ambientale Plan.....	8
Siti archeologici - paleontologici.....	8
Beni dolomitici.....	8
Beni ambientali.....	8
Tagli di mappa.....	9
Area di protezione fluviale e parco fluviale.....	9
Viabilità.....	9
Tavola B scala 1:10.000.....	9
Numerazione schedatura CS.....	9
Tav PA.1.....	9
Estensione dei piani attuativi.....	9
Destinazione interna ai PL.....	9
Legenda.....	10
<u>Rendicontazione urbanistica</u>	<u>10</u>
Impianto Col Rodella.....	10
Zona sciabile locale.....	10
<u>Conferenza di servizi per la verifica preventiva del rischio idrogeologico</u>	<u>11</u>
Idrografia.....	11
Singole varianti.....	11
Variante v2.....	11
Varianti v3a v3b.....	11
Varianti v3c: vedi successiva relazione di recepimento prescrizioni.....	11
Variante v4.....	11
Variante v5 - Rifacimento della stazione di partenza della Funivia Col Rodella.....	11
Variante v6 - Area sciabile locale.....	11
Variante v7 - CP4 "Col de Lin".....	11
Variante v9 - Parcheggio su Via Dolomiti in direzione di Canazei.....	11
Varianti v21a v21b v21c v21d.....	12
Variante v23.....	12
Variante v24.....	12
Variante v26.....	12
Variante v27 - Stazione di Monte Col Rodella.....	12
Variante v28 - area agricola di pregio.....	12
Tutela ambientale.....	12
Conversione degli indici	13
<u>Pianificazione attuativa prevista dal RPG al Titolo VIII delle NdA</u>	<u>13</u>

PL 2 Duron.....	13
PL1, PL3 e PL4.....	13
PL 3 Pent de sera.....	13
PL Val Duron.....	13
Ampliamento edifici esistenti.....	13
Disciplina degli alloggi destinati alla residenza.....	13
Specifici pareri dei Servizi Provinciali.....	14
<i>Soprintendenza per i beni culturali.....</i>	<i>14</i>
Beni archeologici.....	14
<i>Servizio agricoltura.....</i>	<i>14</i>
<i>Servizio commercio.....</i>	<i>14</i>
<i>Servizio attività turistiche e aree sciabili.....</i>	<i>14</i>
<i>Servizio gestione strade.....</i>	<i>15</i>
Varianti 10 - Distributore.....	15
Varianti di Campitello di Fassa e Canazei.....	15
<i>Agenzia Provinciale Protezione Ambiente APPA.....</i>	<i>16</i>
Zone di protezione fluviale - Parco Fluviale.....	16
Singole Varianti.....	17
Varianti v5 - Rifacimento della stazione di partenza della Funivia Col Rodella.....	17
Varianti v27 - Rifacimento della stazione di arrivo della Funivia Col Rodella.....	17
v10 - Distributore carburanti.....	17
Norme di attuazione.....	18
Disciplina degli alloggi destinati a residenza ordinaria e per il tempo libero e vacanze.....	18
Art. 6 Altezze a metà falda.....	18
Art. 15 Ristrutturazione.....	18
Art. 25 Altezza in numero di piani ed altezza limite del fronte.....	18
Art. 26 Dimensione massima.....	19
Art. 41.1 Aree sciabili di livello provinciale.....	19
Art. 60.2 PL 2 Duron.....	19
Art. 60.4 Dimensione massima.....	19
II^ PARTE - Parere tecnico del Servizio Urbanistica di data 17/01//2020.....	20
Riferimento alle nuove varianti introdotte in adozione definitiva:.....	20
Varianti v10 - Distributore carburanti.....	20
Varianti v32 - Perimetrazione piano attuativo Val Duron.....	21
Cartografia.....	21
Zona sportiva privata - Maneggio in località Cercenà.....	21
Viabilità.....	21
Difesa paesaggistica.....	22
Siti non contaminati.....	23
Pista ciclabile.....	23
Campeggi.....	23
Tutela ambientale.....	24
Bene del patrimonio dolomitico.....	24
Aree di interesse archeologico.....	24
Beni architettonici.....	24
Beni Ambientali.....	24
Protezione fluviale.....	25
Piani attuativi.....	25
Campitura edifici Val Duron.....	27
Beni culturali D.Lgs 42/2004.....	28
Tavola sistema insediativo scala 1:10.000.....	28
Varianti v5 - Stazione partenza Col Rodella.....	28
Idrografia.....	29

Specifici riferimenti normativi.....	29
Aree agricole del PUP.....	30
Viabilità provinciale - Piano della mobilità.....	31
Ciclopedonale.....	32
Valutazione ambientale strategica - Col rodella.....	32
Valutazione ambientale strategica - Col de Lin.....	32
<u>Verifica del rischio idrogeologico.....</u>	<u>33</u>
Variante v26.....	33
Variante v5 - Stazione partenza Col Rodella.....	33
Variante v31 - Vecchia stazione partenza Col Rodella.....	34
Prescrizioni di carattere generale.....	34
Variante v2 e v3 Area agricola del PUP:.....	34
Variante v4:.....	34
Variante v5:.....	34
Variante v6:.....	34
Variante v7:.....	34
Variante v9:.....	35
Variante v10:.....	35
Variante v16:.....	35
Variante v21, b , c, d: Circonvallazione per Canzei - soluzione 2;.....	35
Variante v23:.....	35
Variante v24:.....	35
Variante v26:.....	35
Variante v27:.....	35
Variante v28:.....	35
Disciplina degli alloggi destinati alla residenza.....	35
Centri storici.....	36
Definizioni delle categorie di intervento.....	36
Aree per attrezzature e servizi pubblici.....	36
Variante 10 distributore.....	37
Attività commerciali.....	37
Attività turistiche e aree sciabili.....	37
Previsioni infrastrutturali.....	38
Tutela aria acqua suolo (APPA).....	38
<u>Norme di attuazione.....</u>	<u>39</u>

PREMESSA:

La presente relazione di controdeduzione è composta da due sezioni:

La **prima** riguarda la controdeduzione al Verbale di Conferenza di Pianificazione urbanistica di data 03/10/2019 e già contenuta nell'allegato alla delibera di consiglio comunale di adozione definitiva n. 24 dd. 23/07/2019.

Le modifiche apportate alla prima parte, conseguenti al recepimento prescrizioni del parere di data 17/01/2020, sono evidenziate in **rosso**.

La **seconda** riporta nel dettaglio le modifiche inserite negli elaborati di variante in adeguamento alle prescrizioni contenute nel parere di data 17/01/2020 del Servizio urbanistica e dei successivi pareri interlocutori resi necessari per coordinare le scelte di PRG con il parere dell'APOP, Servizio Opere Stradali e Servizio Gestione Strade della PAT di data 31/03/2020, relativo all'inserimento delle ipotesi 1 e 2 della circonvallazione per Canazei sulla base del PTC Stralcio approvato dal Comune General di Fassa e già riportato nelle tavole del PUP e del posizionamento della ciclabile in destra orografica del torrente Avisio.

Le principali e sostanziali annotazioni di rettifica sono riportate in **colore blu**.

I^ PARTE - CONTRODEDUZIONI

Gli elaborati di variante per l'adozione definitiva sono stati oggetto di revisione ed adeguamento in accoglimento parziale delle osservazioni private presentate durante il periodo di pubblicazione e in adeguamento alle prescrizioni contenute nel verbale di conferenza di pianificazione di data 13 marzo 2019.







Le modifiche introdotte a seguito dell'accoglimento, anche parziale, delle osservazioni è riportato nell'allegato "Risposta alle Osservazioni".

Le rettifiche introdotte in accoglimento delle prescrizioni del verbale di conferenza di pianificazione sono riepilogate nell'allegato "Controdeduzione al verbale di Conferenza di Pianificazione" della presente prima parte.

Analisi degli elaborati grafici di piano

Area a maneggio in località Ischia.

L'area a maneggio è prevista dal PRG in vigore e non è oggetto di variante.

PRG in vigore	PRG adozione preliminare	PRG Adozione definitiva
		
 M Zona F2 - Maneggio	 F303 Verde attrezzato Art. 38	<p>Norme specifiche puntuali e poligonali</p>  2801 2802 Specifico riferimento normativo puntuale 2801 e poligonale 2802 Art. ___ Si rinvia all'articolo di riferimento della zona urbanistica

Si rinvia alla seconda parte della relazione recepimento prescrizioni che contiene un nuovo estratto cartografico e un nuovo riferimento normativo specifico per le zone sportive private, stralciando il precedente riferimento Srn.1.

Percorsi pedonali

In adozione definitiva si provvede ad inserire la variante v30 che segna il percorso pedonale esistente sulla p.f. 1855 (e che non interessa la p.f. 634/1) di proprietà comunale, sulla passerella e sulla sponda sinistra dell'Avis.

p.ed. 530 - demolizione

L'edificio non è oggetto di variante.

Dalla verifica degli elaborati la p.ed. 530 è interna alla zona soggetta a PL 2 ma non risulta essere catalogato come manufatto storico.

La previsione di demolizione, inserita solamente nello shape, è dovuta alla semplice apposizione della previsione di demolizione.

Per la adozione definitiva si provvede ad escludere la p.ed. 530 dalla categoria della demolizione. Parimenti viene tolta la previsione di demolizione dallo shape A208 anche per la p.ed. 589 interna al PL1. Si precisa che entrambi gli edifici non sono di interesse storico.

Cartografia

Per quanto riguarda l'adattamento della cartografia, reinterpretando alcuni simboli grafici, si precisa che le modifiche risultano necessarie per garantire una maggiore leggibilità della carta in formato pdf, che rimane di uso esclusivo da parte degli uffici tecnici comunali.

Per quanto riguarda invece gli shape questi risultano direttamente corrispondenti alla legenda tipo PAT.

Inoltre il tipo di simbolo rappresentato risulta differente perché diverso è lo strumento informatico utilizzato, la cui scelta spetta di diritto al libero professionista incaricato, e non può subire condizionamenti di nessun tipo. Nel caso particolare per la stesura e stampa del piano viene utilizzato il programma Autocad Map 3D regolarmente licenziato che garantisce un maggiore livello di dettaglio e una più vasta gamma di colori, simboli e caratteri, necessari per differenziare i simboli grafici al fine di renderli maggiormente visibili.

Viabilità: ([legenda adeguata alle prescrizioni di data 17/01/2020](#))

[La cartografia viene ulteriormente aggiornata come riportato nella seconda parte della presente Relazione recepimento prescrizioni.](#)

Parco Fluviale

Il PRG in vigore all'articolo 39bis titola F5) Parco Fluviale, viene ora confermato con la dicitura PF utilizzando comunque lo shape F309 che titola Parco Urbano, non essendo disponibili nella legenda tipo simboli che corrispondano alla definizione di Parco fluviale delle norme in vigore.

Adozione preliminare		Adozione definitiva			
F309	Parco fluviale	Art. 39bis	F309	Parco fluviale	Art. 39bis

Difesa paesaggistica

Per la difesa paesaggistica il simbolo grafico utilizzato, differente ma non in contrasto con quello della legenda tipo, è necessario per garantire la leggibilità delle carte e per comprende, anche in caso di estratti puntuali, se l'area di tutela si trova all'interno del perimetro e non all'esterno.


Adozione preliminare e definitiva		Adozione preliminare e definitiva			
Z203	Difesa paesaggistica	Art. 43bis	Z203	Difesa paesaggistica	Art. 43bis
Legenda tipo PAT: DIFESA PAESAGGISTICA		Estratto puntuale Z203_P			

[La cartografia viene ulteriormente aggiornata come riportato nella seconda parte della presente Relazione recepimento prescrizioni pur confermando la necessità di inserire un retino "interno" alla zona di tutela.](#)

Siti non inquinati

La sovrapposizione del simbolo previsto dalla legenda tipo PAT per i siti non contaminati con le aree agricole di pregio non permette la sua lettura trattandosi di un retino di colore verde che si sovrappone alla zona verde delle aree agricole. La modifica del tipo di retino risulta quindi necessaria.

In adozione definitiva si provvede comunque all'allineamento del cartiglio e alla modifica dello shape da Z602 a Z609.




[La cartografia viene ulteriormente aggiornata come riportato nella seconda parte della presente Relazione recepimento prescrizioni inserendo il colore verde per le zone SNC.](#)

Pista ciclabile di progetto F421

Il simbolo grafico delle piste ciclabili della legenda tipo non permette di visualizzare la differenza fra quelle esistenti [F420] e di progetto [F421] soprattutto in riferimento alla scala grafica ed alla necessità di rafforzare lo spessore di quella esistente per essere resa visibile e di conseguenza la sua somiglianza con quella di progetto.


La pista ciclabile di progetto viene inserita con il colore rosso trattandosi di una infrastruttura di particolare valore per la quale si deve garantire la facilità di lettura cartografica al fine della partecipazione pubblica nell'azione amministrativa.



[La cartografia viene ulteriormente aggiornata come riportato nella seconda parte della presente Relazione recepimento prescrizioni inserendo il colore nero.](#)

Cartiglio Z601 e Z602

Per migliorare la visibilità nella cartografia si provvede a modificare colore e sfondo del testo.



La cartografia viene ulteriormente aggiornata come riportato nella seconda parte della presente Relazione recepimento inserendo il richiamo all'articolo, eliminando la numerazione progressiva Sm.

Campeggio

Viene tolta la lettera A

La cartografia viene ulteriormente aggiornata come riportato nella seconda parte della presente Relazione recepimento prescrizioni togliendo il simbolo grafico.

Tutela ambientale Plan

La cartografia viene ulteriormente aggiornata come riportato nella seconda parte della presente Relazione recepimento prescrizioni.

Si provvede a rettificare il perimetro inserendo la perimetrazione come approvata dalla Giunta Provinciale in occasione dell'ultima variante di adeguamento al PUP che prevedeva l'estensione della area di tutela ambientale coincidente con l'intero abitato di Plan.

Siti archeologici - paleontologici

Le aree sono state aggiornate sulla base dello shape fornito dall'Ufficio Beni Archeologici della PAT che ha confermato lo stralcio dell'area paleontologica, o quella in corrispondenza del rifugio Micheluzzi, in Val Duron.

Viene ridotta la dimensione dei simboli grafici.

Vedi ulteriore aggiornamento effettuato per l'approvazione e riportato nella successiva sezione di recepimento prescrizioni.

Beni dolomitici

Il dato, già presente ma nascosto, è stato evidenziato nelle tavole del sistema ambientale e shape, con colore rosso mattone. Integrato nelle norme di attuazione con articolo 48.5.

Beni ambientali

Il perimetro corrisponde al perimetro dell'insediamento storico come dalle tavole del PRG, non disponendo di ulteriori informazioni.

Non è stato possibile effettuare un confronto con la cartografia citata relativa alla determinazione dirigente 249 12/09/2000.

L'eventuale ulteriore rettifica potrà essere inserita nella successiva variante già avviata dal comune di Campitello (Variante 2-2019) adottata preliminarmente dal Commissario ad Acta per la quale si attende la convocazione della conferenza Servizi.

Tagli di mappa


Il dato è stato corretto ed integrato.

Area di protezione fluviale e parco fluviale

Il dato appare corretto. Se si riscontrassero errori o si disponessero di dati shape aggiornati si prega di fornire la fonte e si provvederà al completamento delle tavole.

Si conviene che il dato grafico del PRG è riferito al dato catastale e non aerofotogrammetrico, ne consegue che per alcune parti del territorio esistano anche differenze che per il territorio del Comune di Campitello risulta di tipo formale ma non sostanziale.

Il Parco fluviale non risulta rappresentato in quanto non si dispone del progetto approvato di istituzione.



[La cartografia viene ulteriormente aggiornata come riportato nella seconda parte della presente Relazione recepimento prescrizioni.](#)

Viabilità

Eliminato l'errato shape F404.

Corretta la viabilità in prossimità della v3a e v5

Inserita la classificazione.

Tavola B scala 1:10.000

Sono stati aggiornati i dati relativi alle piste, al golf ed alle zone SNC.

Numerazione schedatura CS

La numerazione è stata inserita sulla base del dato fornito dal comune ricontrollato. Si è provveduto a reinserire la 57bis nella categoria della "ristrutturazione edilizia" cancellando la "demolizione con ricostruzione".

Si evidenzia che la 47 è stata suddivisa in 47a e 47b con variante v25.

Tav PA.1

E' stata inserita la viabilità.

Estensione dei piani attuativi

Il PL4 "Col de Lin" è rappresentato con un perimetro grafico dei superficie inferiore al 2.500

[La previsione viene aggiornata come riportato nella seconda parte della presente Relazione recepimento prescrizioni inserendo un progetto convenzionato.](#)

Destinazione interna ai PL

Le destinazioni interne ai singoli PL sono state inserite sulla base delle indicazioni contenute nelle norme di attuazione e coerentemente con le previsioni delle schede normative contenute nella tavola PA.1 che corrisponde a quella in vigore.

Con la variante normativa sono stati inseriti i codici della nuova legenda tipo solo per ottenere la validazione del dato GPU. Le norme precisano che le indicazioni contenute nelle rappresentazioni grafiche sono indicative e possono essere oggetto di modifica, mantenendo il rapporto fra le diverse destinazioni di zona è nel rispetto delle minime superfici previste nelle stesse norme di attuazione per le parti previste in cessione pubblica. (cfr. art. 60 comma 3).

[La previsione viene aggiornata solo parzialmente per il PL3 come riportato nella seconda parte della presente Relazione recepimento prescrizioni.](#)

Legenda

La legenda è stata corretta sulla base delle indicazioni contenute nei diversi punti esposti sopra e per i punti indicati nel verbale.

Per quanto riguarda campiture e colori sono state mantenute le differenziazioni necessarie per mantenere leggibilità ed evidenza degli elementi sul territorio come per esempio il colore grigio per la parte interna al centro storico e la campitura degli edifici in Val Duron, zone soggette a studio di compatibilità o prescrizioni di natura idrogeologica, manufatti storici isolati.

Il vincolo Dlgs 42/204 viene inserito unicamente in tavola CS, essendo tutte le aree visibili nella tavola 1:1.000, e Tavola Ambientale 5.000, ed escluso dalle tavole del sistema insediativo.

Rendicontazione urbanistica

Impianto Col Rodella

La società SITC promotrice dell'intervento ha attivato tutte le procedure propedeutiche alla progettazione esecutiva interessando i diversi servizi provinciale e prima della conferenza di servizi o commissione coordinamento per gli impianti a fune si provvederà a predisporre ogni studio di dettaglio sugli impatti ambientali, paesaggistici e sulle problematiche relative agli aspetti idrogeologici, sui crolli rocciosi ed in genere su tutte le criticità contenute nella carta della pericolosità del PUP di recente adozione da parte della Provincia.

La previsione delle stazioni di partenza e di arrivo sono integrate con studio di compatibilità che sarà sottoposto a valutazione da parte della conferenza PGUAP, in coordinamento con il Servizio geologico e con il Servizio Bacini Montani.

[La relazione illustrativa viene ulteriormente aggiornata con i dati resi disponibili dal soggetto promotore del nuovo impianto.](#)

Zona sciabile locale

La relazione è stata integrata precisando che l'area risponde all'attuale impianto esistente ove si prevede il suo possibile rifacimento con allungamento del tratto a monte.

La zona è da decenni destinata a campo scuola e le infrastrutture esistenti risultano adeguate anche per supportare un potenziamento della stessa struttura sportiva.

In articolare all'interno del PL1 si prevede la realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico finalizzato quasi esclusivamente a servizio di questa area sportiva, alla quale sarà collegato con un brevissimo percorso pedonale che raggiungerà l'area prevista per la realizzazione della struttura di servizio ed un possibile nuovo piccolo skilift o tapis roulant.

Non sono previsti ulteriori impatti per l'area se non l'afflusso di utenti.

per quanto riguarda i problemi di condizionamento igienico e le strutture di servizio sono due le zone destinate ad ospitare questi servizi: la prima è compresa all'interno del [PC4](#) Col de Lin con una struttura pubblica per magazzino ed una struttura privata con esercizio pubblico.

La seconda struttura è prevista a cura delle scuole di sci, ove al suo interno si prevedono strutture di servizio (office) oltre che servizi igienici.

Entrambe le strutture si pongono a diretto contatto con la viabilità esistente e la loro messa in esercizio non prevede la realizzazione di particolari opere di urbanizzazione se non il collegamento alle reti esistenti (acquedotto, fognatura, rete elettrica).

La relazione illustrativa viene ulteriormente aggiornata con i dati resi disponibili evidenziando che la superficie oggetto di variante viene ridotta alla sola zona già oggi utilizzata come campo scuola.

Conferenza di servizi per la verifica preventiva del rischio idrogeologico

Conferenza dei servizi di data 16 luglio 20019

Idrografia

Si è provveduto ad integrare il dato relativo alla rete idrografica riportata con lo shape Z104.

Singole varianti

Variante v2

La variante 2 viene inserita in adeguamento al PUP con zona agricola di pregio in luogo della precedente norma di parco fluviale che non ha più efficacia.

La variante non comporta nessun incremento di rischio in quanto si conferma l'inedificabilità delle aree in applicazione dell'area di tutela del gioco del golf (già presente nel PRG in vigore).

Varianti v3a v3b

Si tratta di rettifiche d'ufficio che prevedono lo stralcio della zona a parco fluviale e l'inserimento di area a agricola di pregio. L'inedificabilità delle aree viene confermata anche con l'inserimento della zona per il gioco del golf che occupa già la porzione di aree verso il fiume.

Varianti v3c: vedi successiva relazione di recepimento prescrizioni.

Variante v4

La variante prevede solo la destinazione a bosco, stralciando la previsione a gioco del golf.

Variante v5 - Rifacimento della stazione di partenza della Funivia Col Rodella

Vedi note riportate nel capitolo successivo - Singole Varianti.

La variante viene ulteriormente aggiornata come evidenziato nella seconda parte della presente Relazione di recepimento prescrizioni, inserendo i nuovi articoli 50.1.1 e 31.2.9.

Variante v6 - Area sciabile locale

L'articolo 41.2 viene integrato con la prescrizione:

I progetti relativi agli interventi di infrastrutturazione ed edificazione dell'area devono essere accompagnati da uno studio di approfondimento di carattere idrologico-idraulico che valuti la compatibilità dell'intervento con la criticità dell'area.

Variante v7 - CP4 "Col de Lin"

L'articolo 60.4 viene integrato con la prescrizione:

I progetti relativi agli interventi di infrastrutturazione ed edificazione dell'area devono essere accompagnati da uno studio di approfondimento di carattere idrologico-idraulico che valuti la compatibilità dell'intervento con la criticità dell'area.

Variante v9 - Parcheggio su Via Dolomiti in direzione di Canazei

L'articolo 40.3 viene integrato con la prescrizione:

In relazione al parcheggio previsto lungo la SS delle Dolomiti in direzione di Canazei, a valle della strada, si precisa che il progetto di infrastrutturazione dell'area deve essere accompagnato da uno studio di

approfondimento di carattere idrologico-idraulico che valuti la compatibilità dell'intervento con la criticità dell'area oltre che da uno studio di carattere geologico al fine di verificare la pericolosità derivante da crolli rocciosi dal versante nord opposto alla strada statale.

Varianti v21a v21b v21c v21d

Si tratta della viabilità prevista dal PUP. Il PRG ha provveduto ad inserirle nella cartografia come mero adeguamento a previsioni di carattere preordinato.

Variante v23

Si coglie la richiesta di inerire zona di protezione inedificabile: Art. 39 - F3) Zone destinate al verde di protezione.

Variante v24

La variante riguarda la riconfigurazione del Parcheggio esistente ed interessa le aree demaniali solo per l'inserimento del percorso pedonale esistente e passerella sul Torrente Avisio esistente

Variante v26

Per l'approvazione, su prescrizione del servizio strade della PAT, si provvede ad inserire il tracciato in destra orografica del torrente Avisio con variante v26, stralciando il ponte di progetto sull'Avisio.

Variante v27 - Stazione di Monte Col Rodella

Vedi note riportate in relazione alla variante v27 e nello specifico riferimento normativo 41.1.4

Variante v28 - area agricola di pregio

Viene inserita zona a verde di protezione.

Tutela ambientale

Si è provveduto a rettificare il perimetro seguendo la mappa catastale coerentemente con il tracciato indicato dal PUP.

La cartografia viene ulteriormente aggiornata come riportato nella seconda parte della presente Relazione recepimento prescrizioni.

CONVERSIONE DEGLI INDICI

Pianificazione attuativa prevista dal RPG al Titolo VIII delle NdA

Le previsioni contenute nei piani attuativi sono state oggetto di conversione applicando gli stessi criteri già valutati per gli indici assegnati alle diverse zone residenziali.

PL 2 Duron

Su prescrizione per l'approvazione della Giunta Provinciale si procede all'aggiornamento dell'articolo con la sola conversione degli indici edificatori (da VI a Sun), in adeguamento al regolamento provinciale DPP 8-61/2017, applicando il fattore di conversione $k=0,30$. La superficie utile netta viene quindi calcolata con la formula $Sun = VI * 0,30$ come indicato nella relazione illustrativa.

PL1, PL3 e PL4

Per gli altri piani di lottizzazione si confermano le conversioni effettuate in adozione preliminare in quanto le modifiche risultano compatibili sia con il quadro insediativo complessivo e sia in riferimento alle funzioni ammesse.

Si rinvia alle ulteriori modifiche inserite ed illustrate nella seconda parte della presente Relazione recepimento prescrizioni con applicazione del fattore di conversione costante $k=0,30$ come indicato nella relazione illustrativa.

PL 3 Pent de sera

Per esempio nel PL3 si prevedeva la realizzazione di una superficie massima destinabile al commercio, superficie e la sua conversione in Sul e Sun risulta coerente e compatibile, anche se oggi alla luce delle modifiche normative, non risulta più necessario limitare la funzione commerciale in quanto regolata dalle norme dell'urbanistica commerciale che ammettono in zona residenziale anche l'insediamento delle attività commerciali nel limite massimo della GSV.

PL Val Duron

Le previsioni relative agli edifici interni al PL Val Duron vengono confermate senza conversione essendo il piano già oggetto di approvazione da parte del Consiglio Comunale e tuttora in vigore.

Ampliamento edifici esistenti

Si provvede ad inserire nelle norme di attuazione le modifiche richieste convertendo, i volumi esistenti in Sun e calcolando gli ampliamenti ammessi in percentuale della Sun esistente o in applicazione dell'indice di utilizzazione fondiaria U_f .

Si confrontano quindi le modifiche introdotte all'articolo 25 comma 3 per le zone B1 sature.

Disciplina degli alloggi destinati alla residenza

Le norme di PRG del Comune di Campitello di Fassa risultano già adeguate alla disciplina degli alloggi per residenza ordinaria ed alloggi per il tempo libero e vacanze ai sensi della L.P. 15/2006 (Nota come "legge Gilmozzi"), variante approntata nel corso del 2008 ed approvata definitivamente con deliberazione di Giunta Provinciale n. 155 di data 30/01/2009.

Con la presente variante sono stati confermate tutte le previsioni con particolare riferimento ai limiti di trasformazione d'uso degli edifici esistenti (articoli 21 e 24) e conferma dell'assegnazione del contingente di 2.000 mc. interni al Piano Attuativo n. 2 "Duron".

Si annota un'unica modifica sostanziale apportata alle norme dove il dispositivo di assegnazione contenuto all'ex articolo 6, comma 7, è stato trasportato senza modifiche all'interno dell'articolo 3bis, ripristinato nella forma fedele al testo approvato con la variante sopradescritta.

Per tutto il resto le modifiche hanno riguardato unicamente la sostituzione dei precedenti richiami alla L.P. 22/91 con l'attuale art. 57 della L.P. 1/2008.

SPECIFICI PARERI DEI SERVIZI PROVINCIALI

Soprintendenza per i beni culturali

Beni archeologici

Si è provveduto ad aggiornare le norme di attuazione e la cartografia riportando le aree indicate dall'Ufficio dei beni Archeologici della Soprintendenza beni culturali, stralciando l'area in Val Duron ed inserendo parte dell'area circostante la chiesa di San Filippo e Giacomo.

Per quanto riguarda la sopraelevazione si precisa che la norma è di livello provinciale e risulta già applicata, non si tratta quindi di una variante del PRG.

La presente variante non introduce modifiche rispetto alla normativa provinciale in quanto non è previsto in questa fase il rifacimento della catalogazione degli insediamenti storici. Viene comunque aggiornato l'articolo 53 riguardo al parere obbligatorio per interventi su edifici adiacenti quelli tutelati.

Aggiornato l'articolo 22.

Per quanto riguarda il vincolo preventivo si evidenzia che non risulta possibile individuare gli edifici di proprietà pubblica o di enti religiosi preventivamente tutelati la cui realizzazione risale da più di settanta anni. Si evidenzia che tale previsione risulterebbe costantemente da aggiornare, o per togliere gli edifici per i quali si sia valutata la mancanza di interesse o inserendo, anno per anno, gli edifici pubblici al compimento del settantesimo anno di età.

L'articolo 47 è stato completamente sostituito inserendo i richiami normativi che garantiscono la tutela di tutti gli elementi indicati nel parere.

Aggiornato il vincolo relativo alle p.ed. 518 e 351 p.ed. 42/1 44/2 ed aggiornata la scheda 47a (ex Albergo Agnello).

La scheda è stata confermata nella versione proposta alla approvazione della Giunta Provinciale, stralciando la parte che richiama il cambio d'uso parziale in residenza ordinaria, mantenendo quindi i limiti del testo delle NdA in vigore come approvate dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 155 di data 30/01/2009 di approvazione del PRG di Campitello in adeguamento alla L.P. 15/2006.

Servizio agricoltura

Per l'adozione definitiva sono stati apportati minimo spostamenti dei perimetri delle aree agricole del PUP e agricole del PUP di pregio nelle zone Val Duron (p.f. 1440), a monte di Plan (p.f. 322) e lungo l'Avisio (p.f. 713/23).

Sono state inoltre aggiornate le norme con quanto indicato.

[Si rinvia alle ulteriori modifiche, non sostanziali, introdotte ed illustrate nella seconda parte della presente Relazione recepimento prescrizioni.](#)

Servizio commercio

Viene confermata la limitazione interna al centro storico di Plan trattandosi di un bene storico tutelato dal PUP.

Si provvede a rettificare l'articolo 67 relativo al commercio all'ingrosso.

Il comune non intende procedere per ora con la localizzazione di aree specificatamente destinate per commercio all'ingrosso.

Servizio attività turistiche e aree sciabili

In adozione definitiva si è provveduto a rettificare l'elaborato del sistema insediativo scala 1:10.000.

All'articolo 29.1 le RTA sono escluse su tutto il territorio comunale, fatte salve quelle già esistenti. L'articolo potrà essere oggetto di revisione, maggiormente dettagliata e/o sostanziale, in occasione della variante 2-2019.

Articolo 29.2 aggiornato con richiamo alla LP 19/2012.

L'articolo 60.4 Col de Lin viene integrato con le prescrizioni indicate.

Per quanto riguarda l'area sciabile a monte si precisa che il PRG in vigore già prevedeva la struttura di campo da sci fino nella parte alta come raffigurato oggi dalle tavole.

L'unica differenza sta che nel PRG in vigore tali impianti si ritengono compatibili con la zona a verde privato. Infatti l'impianto è già esistente ed il suo ampliamento verso monte e verso est è già contenuto nel PRG in vigore.

Per quanto riguarda gli impatti ambientali si rinvia alla lettura della relazione illustrativa e della rendicontazione.

[Si rinvia alle ulteriori modifiche introdotte ed illustrate nella seconda parte della presente Relazione recepimento prescrizioni.](#)

Servizio gestione strade

Le varianti v6, v7 e v8 appaiono compatibili con il sistema viabilità sovracomunale. In particolare si è provveduto a ridurre l'area di trasformazione d'uso inserendo la sede della viabilità esistente che prima era parzialmente interessata dalla stessa perimetrazione del PL4.

La v11 riguarda la riconfigurazione dell'area di tutela del depuratore. La v12 riguarda la riconfigurazione come da stato attuale della viabilità esistente. Entrambe appaiono coerenti e compatibili con il sistema della viabilità sovracomunale.

La v18, stralcio rotatoria, è inserita proprio in adeguamento al sistema della viabilità sovracomunale.

La v20 prevede un parcheggio a fianco della viabilità sovracomunale, coerente e compatibile, la cui accessibilità è prevista dalla viabilità locale e non dalla circonvallazione, a servizio dell'area sciabile di Col de Lin.

Per la variante 5, si rinvia alla lettura delle specifiche controdeduzioni [contenute nelle altre sezioni della presente relazione](#). Si precisa che l'area si pone comunque a distanza di oltre 50 metri dal sedime della rotatoria e la realizzazione di opere di infrastrutturazioni del territorio risulta compatibile.

Il percorso del tracciato ciclopeditonale provinciale non risulta ancora essere definito. In sede di adozione definitiva sono stati colti i suggerimenti che richiedono di spostare parte del tracciato nella parte interna alla zona sportiva di Ischia, liberando la sponda destra del torrente Avisio che per alcuni tratti risulta impercorribile, confermando invece la previsione di realizzare un nuovo ponte ciclopeditonale per passare sul lato sinistro del torrente.

[La variante 7 viene integrata con una nuova conformazione della fascia di rispetto stradale in adeguamento alle prescrizioni del servizio APOP, Servizio Opere Stradali e Servizio Gestione Strade della PAT.](#)

[Variante 10 - Distributore](#)

La variante 10 relativa al distributore di carburante, visto il parere negativo e verificata l'effettiva criticità associata anche ai pareri critici degli servizi, viene stralciata in sede di adozione definitiva.

[La Variante 10 viene stralciata definitivamente, su prescrizione dei servizi provinciali per l'approvazione da parte della Giunta Provinciale.](#)

[Variante di Campitello di Fassa e Canazei](#)

[Per quanto riguarda i tracciati relativi alla viabilità di valle, coerentemente con quanto già approvato dal PTC Stralcio del Comun General di Fassa si provvede ad inserire entrambe le ipotesi 1 e 2 come esplicitamente richiesto nel parere dell'APOP di data 31/03/2020.](#)

Agenzia Provinciale Protezione Ambiente APPA

La variante 2 prevede l'adeguamento delle zone agricole di pregio del PUP.

Le norme di tutela delle aree soggette a bonifica rimangono comunque applicabili grazie anche alla precisa individuazione cartografica delle zone. Il D.Lgs. 36/2003 è espressamente richiamato all'articolo 52.

Zone di protezione fluviale - Parco Fluviale

Per gli ambiti fluviali le norme di PRG, art. 51 bis, rinvia alle norme e prescrizioni contenute nel PGUAP che trovano applicazione indipendentemente dalla zonizzazione di PRG.

A parte la zona a distributore (che viene stralciata) tutte le altre destinazioni risultano compatibili e coerenti pur tenendo conto delle limitazioni d'uso (per esempio limitando la concimazione dei suoli) e vincoli costruttivi delle infrastrutture lineari per garantire il collegamento ed i flussi fra i diversi habitat).

Le aree relative alle varianti v3 risultano residuali rispetto alla variante principale v2 che prevede l'adeguamento alle previsioni del PUP.

Eventuale modifica del tematismo deve essere preventivamente concordata con il servizio urbanistica.

SINGOLE VARIANTI

Varianti v5 - Rifacimento della stazione di partenza della Funivia Col Rodella

In sede di adozione definitiva si provvede a ridurre notevolmente l'area oggetto di variante all'interno della quale verrà individuata la posizione della stazione di partenza dell'impianto che sostituirà l'attuale area posta sull'argine sinistro del Torrente Avisio.

La nuova posizione, pur ricadendo ancora in parte in aree ad elevata pericolosità in particolare per il pericolo di crolli rocciosi, viene confermata essendo quelle che, fra tutte le diverse ipotesi localizzativa, presenta il minore grado di pericolosità idrogeologica.

Per l'Adozione definitiva si provvede a predisporre apposito studio di compatibilità che valuterà sia gli aspetti geologici dei crolli rocciosi, che le problematiche di natura valanghiva e idrogeologica.

Si precisa che la variante v5 prevede, in fase conclusiva dei lavori di realizzazione del nuovo impianto, lo smantellamento del vecchio impianto con trasformazione dell'area di superficie in parcheggio sempre a servizio degli impianti e dell'area sportiva Ischia.

La nuova configurazione, ancorché possa risultare di difficile inserimento "grafico e visivo" nelle tavole del PRG in vigore, tagliando una porzione di territorio abbastanza ampia, risulta necessaria per poter garantire al suo interno la modulazione del progetto esecutivo che terrà conto in ogni caso di tutte le prescrizioni di natura paesaggistica ed in riferimento alle problematiche di natura idrogeologica e geologica.

Nell'insieme l'intervento non risulta assolutamente difforme rispetto alla attuale configurazione architettonica dell'impianto esistente, che pur presentando volumi e stili di natura assolutamente unica ed univoca, non potrà che essere migliorativa rispetto allo stato attuale, dove l'attuale stazione di partenza si pone a diretto contatto con il torrente Avisio creando un ostacolo visivo ed anche fisico all'interno della vasta area dei parcheggi a servizio dell'impianto stesso e dell'area sportiva Ischia.

La nuova posizione risulta maggiormente defilata e con prospettiva direttamente rapportata all'altezza del versante roccioso posto sul suo retro.

Tutti gli spazi attorno all'impianto verranno ridisegnati al fine di migliorare i flussi di traffico eliminando le innumerevoli interferenze oggi esistenti fra il traffico locale di attraversamento verso l'area sportiva ed agricola di Ischia, i flussi pedonali di avvicinamento all'impianto ed alla stessa zona sportiva, le piste ciclabili, i flussi di traffico rivolti al parcheggio esistente.

Con il progetto della nuova stazione di partenza si prevede contemporaneamente la demolizione della vecchia struttura fino a livello dell'attuale piazzale, liberando il fianco del torrente Avisio e riorganizzando tutti gli spazi pedonali, ciclabili e veicolari, da organizzare all'interno dell'area a parcheggio.

Al fine di evidenziare il quadro finale della distribuzione e localizzazione si provvede ad inserire la previsione a parcheggio, in luogo dell'attuale zona sportiva della stazione di partenza con la variante v31.

[Per l'approvazione da parte della giunta Provinciale si provvede ad integrare ulteriormente la normativa di riferimento \(ar. 50.1.1\) inserendo le prescrizioni della conferenza dei servizi effettuata successivamente alla adozione definitiva per la valutazione dello studio di compatibilità.](#)

Varianti v27 - Rifacimento della stazione di arrivo della Funivia Col Rodella

La posizione della stazione di arrivo è prevista all'interno delle zone piste impianti del PUP.

La nuova struttura risulterà completamente celata alla vista di chi oggi percorre la Val di Fassa provenendo da Sud, eliminando l'impatto visivo della presente struttura.

v10 - Distributore carburanti

[La variante, su prescrizione, è stata definitivamente stralciata come riportato negli elaborati proposti alla approvazione della giunta Provinciale.](#)

NORME DI ATTUAZIONE

Le norme di attuazione sono state modificate come indicato nel verbale fatte salve le seguenti precisazioni:

Disciplina degli alloggi destinati a residenza ordinaria e per il tempo libero e vacanze

Il PRG in vigore risulta adeguato alla L.P. 15/2006 con variante approvata dalla Giunta Provinciale n. 155 di data 30/01/2009.

Le norme del PRG in vigore relative agli alloggi per il tempo libero e vacanze e gli alloggi per la residenza ordinaria come definiti dall'art. 57 della L.P. 1/20008 sono state oggetto di adeguamento normativo con stralcio del riferimento all'ex art. 18 sexies della L.P. 22.

Il contingente utilizzabile per gli alloggi del tempo libero e vacanze, già definito nella misura massima di 2.000 mc. e 5 alloggi è stato confermato nella sua assegnazione già definita all'interno del P.L. 2 Duron. Si è provveduto peraltro a togliere il riferimento al numero di alloggi in quanto tale definizione non risulta più conforme alle indicazioni della normativa provinciale, mantenendo quindi il limite di 2.000 mc.

Nella versione proposta per l'approvazione della Giunta Provinciale, su prescrizione, si è quindi provveduto a togliere la tabella che prevedeva la differenziazione percentuale della quota vincolata ad "alloggi per la residenza ordinaria" mantenendo il teso delle norme di attuazione in vigore ripristinando i contenuti dell'art. 3bis e art. 24bis, confermando il vincolo di residenza ordinaria per tutte le nuove unità immobiliari.

Art. 6 Altezze a metà falda

Viene stralciata la tabella e si fa rinvio diretto ai singoli articoli di zona.

Art. 15 Ristrutturazione

La definizione contenuta nelle norme di PRG sono coerenti con quella della L.P. 15/2015. le limitazioni di uso competono al PRG. La legge fornisce una definizione non un parametro edilizio di ampliamento limite. I limiti sono demandati alle norme di PRG.

La legge dice semplicemente che gli ampliamenti, se previsti dal PRG, nel limite del 20% della Sun rientrano nella categoria altrimenti si passa alla categoria della nuova costruzione.

Ma il PRG può definire limiti inferiori (10 %) oppure anche superiori per casi specifici o per tipologie di beni.

Art. 25 Altezza in numero di piani ed altezza limite del fronte.

All'interno dell'altezza di 9 metri si possono realizzare generalmente 3 piani.

L'attuale definizione di piano permette però, in casi specifici, di potere conteggiare fino a 4 piani:

Stato attuale:

Piano seminterrato con sporgenza	1,60 m.	
Piano primo con interasse	2,90 m.	
Piano Secondo con interasse	2,90 m.	
Piano sottotetto con altezza all'imposta	0,30 m.	
Totale altezza	7,70 m.	Numero di Piani 3.

Stato di progetto con ristrutturazione:

Piano seminterrato con sporgenza	1,60 m.	
Piano primo con interasse	3,00 m.	
Piano Secondo con interasse	3,00 m.	
Piano sottotetto con altezza all'imposta	1,40 m.	
Totale altezza	9,00 m.	Numero di Piani 4.

La norma deve garantire anche la possibilità di recupero del sottotetto incrementando il numero di piani da 3 a 4.

Art. 26 Dimensione massima

~~La dimensione massima è un parametro urbanistico e di impatto paesaggistico che non può essere tradotto in termini di Sun.~~

Si modifica l'articolo stralciando la parte che comprendeva i bonus.

La dimensione è stata aumentata del 25% rispetto alle norme in vigore. Misura che risulta capiente rispetto alle mutate dimensioni spaziali in termini di Sun. che ammette l'esclusione delle mura perimetrali e delle scale.

Si rinvia alle ulteriori modifiche illustrate nella seconda parte della presente Relazione recepimento prescrizioni con stralcio del limite volumetrico.

Art. 41.1 Aree sciabili di livello provinciale

Le attività ammesse sono compatibili come richiamate alla normativa provinciale art. 35 del PUP e art. 101 del regolamento.

Art. 60.2 PL 2 Duron

Per il PL 2 Duron, vista la particolarità delle previsioni, frutto anche di accordi non sottoscritti al tempo dell'adeguamento alla L.P. 16/2005 (Legge "Gilmozzi") e la presenza del contingente libero espresso in volume non si procede con la conversione degli indici e si mantengono tutte le disposizioni del PRG in vigore, compreso distanze, altezze e definizione del piano di spiccato.

Si rinvia alle ulteriori precisazioni contenute nella seconda parte della presente Relazione recepimento prescrizioni al fine di potere confermare la previsione del PRG in vigore.

Art. 60.4 Dimensione massima

Si rinvia alle ulteriori modifiche illustrate nella seconda parte della presente Relazione recepimento prescrizioni con stralcio del limite volumetrico.

II^ PARTE - PARERE TECNICO DEL SERVIZIO URBANISTICA DI DATA 17/01//2020

Estratti dal parere del Servizio Urbanistica:

Riferimento alle nuove varianti introdotte in adozione definitiva:


Variente v10 - Distributore carburanti

predisposizione. Si segnala che, sebbene nel documento "Valutazione osservazioni" l'Amministrazione dichiara di non accogliere l'osservazione n. 11, relativa alla richiesta di stralcio della variante n. 10, tale variante è stata effettivamente stralciata a seguito delle criticità riscontrate dai servizi provinciali di competenza e riportate nel parere n. 24/2019. Relativamente


La variante n. 10 relativa al distributore, per un errore di valutazione dei pareri espressi dai diversi servizi provinciali è stata mantenuta nella cartografia, mentre nella relazione illustrativa è esplicitamente riportata la motivazione che comportava il suo stralcio in quanto incompatibile con le prescrizioni dettate dal Servizio opere stradali e dal Servizio gestione strade gestione.

Sulla base delle prescrizioni contenute nel parere di data 17/01/2020 viene quindi confermato lo stralcio come già riportato nel testo della relazione illustrativa: *"La variante 10 relativa al distributore di carburante, visto il parere negativo e verificata l'effettiva criticità associata anche ai pareri critici degli servizi, viene stralciata in sede di adozione definitiva"*.


Si provvede quindi a stralciare la variante dalla cartografia e dell'elenco varianti. viene inoltre rivisto il documento di valutazione della osservazioni dove al punto 11 viene riportato l'esito conseguente alle prescrizioni dettate dai Servizi provinciali.



Variente 10 - Adozione preliminare



Variente 10 - Adozione definitiva



Approvazione con prescrizioni

Esito : ACCOLTA

La variante v10 viene stralciata su prescrizione del Servizio opere stradali e ferroviarie e Servizio gestione strade della PAT.

Approvazione con prescrizioni
Estratto "Valutazione Osservazioni"

Varianti v32 - Perimetrazione piano attuativo Val Duron


dai servizi provinciali di competenza e riportate nel parere n. 24/2019. Relativamente all'osservazione n.15, parzialmente accolta, il documento di valutazione delle osservazioni descrive i contenuti della richiesta inerenti l'integrazione delle norme sulle costruzioni accessorie e la rettifica di errori e incongruenze fra norme di attuazione e cartografia, elencando le modifiche apportate di conseguenza alla documentazione di piano. A seguito di tale osservazione viene introdotta la variante v32 che prevede lo stralcio di parte dell'area soggetta al Piano attuativo ai fini generali della Val Duron, motivata dalla sovrapposizione con un'Area sciabile e sistema piste-impianti. Al riguardo si osserva che la modifica del perimetro del piano attuativo in fase di adozione definitiva non risulta ammissibile e rischia di generare incongruenze nella disciplina degli edifici che ne vengono estromessi. Si rinvia quindi alla procedura di modifica del piano attuativo con effetto di variante al PRG.

Si accoglie la prescrizione e si procede con lo stralcio della variante v32 riproponendo il perimetro del Piano Attuativo Val Duron sovrapposto alla zona piste impianti del PUP.


Cartografia**Zona sportiva privata - Maneggio in località Cercenà****A**

Maneggio esistente in località Ischia – Si rileva che è ancora assente il simbolo M relativo a “maneggio” nella legenda della cartografia. Si segnala inoltre che la destinazione corretta secondo la legenda standard sarebbe quella per “Attrezzature e servizi privati di interesse pubblico generale – Aree sportive” corrispondente allo shape F905. Andrebbero quindi conseguentemente integrate le norme di attuazione di piano agli articoli 36 e seguenti.

Si provvede ad inserire il nuovo cartiglio F905 e rettificare conseguentemente le norme di attuazione stralciando lo specifico riferimento normativo sm.1 ed inserendo il nuovo articolo 38.3 che definisce i limiti d'uso dell'area e dell'edificabilità come già previsti dal PRG in vigore.



Adozione definitiva
Maneggio



Approvazione con prescrizioni
Zone sportive private esistenti Art. 38.3

Viabilità

- Viabilità: non risulta possibile alterare la simbologia relativa alla viabilità, e nello specifico, si richiede di mantenere la linea continua per la viabilità esistente in modo da non rischiare di confusione con la viabilità di progetto. Si segnala inoltre che l'ultimo aggiornamento della Legenda Standard non prevede colore di sfondo per la viabilità principale. Si ribadisce la richiesta espressa nel parere n. 24/2019 relativa ad una verifica generale sulla rappresentazione della viabilità in cartografia, accertandone la corrispondenza con i dati proposti in formato shape.

Si provvede a modificare la simbologia della viabilità esistente

Legenda Tipo		Legenda Autocad Map 3d	
VIABILITA'		INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	
F409 F501		F406 F501	P2^e II^a Categoria esistente
F410 F502		F407 F502	P2^p II^a Cat. di potenziamento
F411 F503		F408 F503	P2^n II^a Cat. di progetto
F412 F501		F409 F501	P3^e III^a Categoria esistente
F413 F502		F410 F502	P3^p III^a Cat. di potenziamento
F414 F503		F411 F503	P3^n III^a Cat. di progetto
F415 F601		F412 F501	P4^e IV^a Categoria esistente
F416 F602		F413 F502	P4^p IV^a Cat. di potenziamento
F417 F603		F414 F503	P4^n IV^a Cat. di progetto
		F415 F601	Le Locale esistente
		F416 F602	Lp Locale di potenziamento
		F417 F603	Ln Locale progetto

legenda simbologia adeguata alla legenda tipo.


Difesa paesaggistica

- Difesa Paesaggistica: si rinvia al retino relativo alle aree di "Difesa paesaggistica-Z203_P", presente nella Legenda Standard.

Si provvede ad alleggerire il simbolo grafico di riempimento posto in corrispondenza delle aree ricadenti in zona di difesa paesaggistica.

Si conferma la necessità di mantenere un cartiglio interno **DP**, ed un retino trasparente che permette la lettura netta e pulita della destinazione urbanistica sottostante.

Il retino interno è indispensabile, poiché il perimetro da solo non permette di comprendere nelle stampe grafiche l'esistenza e meno del vincolo in corrispondenza di zone concentriche come nel caso esistente di Plan.



Le norme di difesa paesaggistica rivestono una estrema importanza nell'ambito della pianificazione locale mentre la tipologia di retino previsto dalla legenda tipo risulta minimalista e di scarsa efficacia nella lettura sovrapposta delle diverse destinazioni di zona.



Si coglie l'occasione, alla luce delle evidenze pratiche, di chiedere una rivisitazione generale della legenda tipo al fine di risolvere la conflittualità fra le diverse simbologie.

Siti non contaminati



- Siti non contaminati e Siti inquinati bonificati: si prende atto dell'avvenuto allineamento del cartiglio e della modifica dello shape in adozione definitiva, ribadendo comunque la necessità di mantenere la visualizzazione del retino come da Legenda Standard. Si segnala inoltre l'assenza della segnatura di legenda dei Siti inquinati bonificati (shape Z604).

Si provvede ad inserire in legenda il cartiglio Z604 e correggere la grafia del cartiglio Z609 proponendo però un colore verde più marcato rispetto alla legenda tipo in quanto la sovrapposizione con le zone agricole di pregio non permetterebbe la sua visualizzazione.

Legenda tipo:

Z609	SITI NON CONTAMINATI	RGB:0,153,38	RGB:0,153,38
SITI NON CONTAMINATI			Z609_P D.lgs. n.252 dd.3/4/06 art. 251 - art. 77bis TULP

Legenda PRG:

		Colore bordo	Colore campitura
Z609	SITI NON CONTAMINATI	RGB:15,100,15	RGB:15,100,15
	Siti Non Contaminati	Art. 52	 sovrapposizione con E104

L'articolo 52 viene aggiornato al comma 2

Art. 52 - Siti bonificati e potenzialmente inquinati SOIS (ex discariche)

1. Tutte le aree oggetto nel passato a discarica di rifiuti di ogni genere devono essere individuate dal PRG.
2. Le tavole di piano riportano la perimetrazione di tre aree in località Soreghes, di cui due non contaminate ed una bonificata. La perimetrazione di tutte le aree dovrà essere sempre confrontata con i dati aggiornati gestiti dall'ADEP Agenzia Depurazione della Provincia autonoma di Trento.

Pista ciclabile


- Pista ciclabile di progetto: si rinvia alla rappresentazione del dato disposta da Legenda Standard,

Variante v26 - Si provvede ad inserire il cartiglio grafico come da legenda standard di colore nero.

Per quanto riguarda il tracciato è stato proposto il nuovo tratto in destra orografica del Torrente Avisio in sostituzione della precedente previsione che prevedeva un ponte sul torrente e la percorrenza in sinistra.

Campeggi

- Campeggio: nel documento di controdeduzione si sostiene che, come da richiesta, sia stata rimossa la specifica A dall'area in oggetto e che sia stata sostituita con il simbolo internazionale per i campeggi. Tale simbolo non appare in realtà nella cartografia e si chiede di confermarne l'assenza in quanto non coerente con la Legenda Standard.

Si provvede a togliere la lettera A ed il simbolo .

Tutela ambientale

- Tutela ambientale: Si ribadisce che l'adeguamento del perimetro di delimitazione dell'area di tutela ambientale riportata all'interno delle tavole grafiche del *Sistema ambientale* va condotto coerentemente con quanto definito dall'articolo 11 delle norme di attuazione del PUP, oppure con quanto già contenuto nella specifica variante di adeguamento alla variante 2000 al PUP (nel caso specifico la variante approvata con deliberazione n. 972 di data 11 maggio 2007). A seguito di verifica condotta sia con il tracciato del PUP che con le tavole relative della variante citata si segnalano le seguenti incongruenze:

Si provvede a reinserire l'area di tutela ambientale come da PRG in vigore. Detto perimetro risulta conformemente approvato con deliberazione di Giunta Provinciale seguendo limiti fisici o amministrativi e catastali come indicato nella delibera.

Bene del patrimonio dolomitico

- Bene del patrimonio dolomitico: si prende atto della presenza del perimetro nella versione cartacea e digitale delle tavole, dove viene rappresentato con colore differente da quello della Legenda Standard. Si segnala però che in legenda il riferimento al file shape risulta errato (Z607 invece di Z326). All'interno della cartella dei file shape consegnata non risulta inoltre presente uno shape corrispondente a tale perimetro.

Si provvede a correggere il riferimento in legenda dell'area "Bene del patrimonio Dolomitico", aggiungere la perimetrazione all'interno del file shape e integrare le norme di attuazione con l'articolo 48.5.

Aree di interesse archeologico

- Aree di interesse archeologico: a seguito di richiesta di chiarimento da parte dello scrivente Servizio all'Ufficio Beni archeologici in merito allo stralcio della stazione di età mesolitica localizzato in Val Duron in corrispondenza del Rif. Malga Micheluzzi, il medesimo Ufficio segnala che, sebbene fosse stata in un primo momento stralciata, la stazione è stata nuovamente inserita in quanto è stato possibile darne localizzazione precisa. Si chiede pertanto di aggiornare la cartografia in linea con il file shape che l'Ufficio Beni archeologici si impegna ad inviare all'Amministrazione comunale. Si chiede di cogliere l'occasione per verificare la conformità anche degli altri elementi presenti nel tematismo prodotto dalla struttura provinciale.

Si provvede ad inserire in cartografia le aree archeologiche aggiornate secondo i file shape gennaio 2020.

Beni architettonici

Beni architettonici, beni archeologici

Relativamente alla modifica dell'articolo 53 si suggerisce di citare lo specifico riferimento alla normativa sovraordinata.

L'articolo 53 viene integrato richiamando le possibilità di sopraelevazione ammesse ai sensi delle norme di PRG o n applicazione dell'art. 105 della L.P. 15/2015,

Beni Ambientali

- Beni ambientali: si segnala che l'individuazione del bene ambientale corrispondente all'abitato di Pian è stata approvata con determinazione del dirigente del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio n. 249 di data 14 settembre 2000, a cui si chiede di fare riferimento per darne rappresentazione corretta in cartografia.

Il PRG riporta la perimetrazione già contenuta nel PRG in vigore e la perimetrazione viene fatta coincidere con il perimetro dell'insediamento storico di Pian. Non sono disponibili ulteriori planimetrie.

Non è stato possibile effettuare un confronto con la cartografia citata relativa alla determinazione dirigente 249 12/09/2000.


L'eventuale ulteriore rettifica potrà essere inserita nella successiva variante già avviata dal comune di Campitello (Variante 2-2019) adottata preliminarmente dal Commissario ad Acta per la quale si attende la convocazione della conferenza Servizi.

Protezione fluviale


- Area di protezione fluviale: si ribadisce che il perimetro risulta ancora non del tutto corrispondente a quanto definito dal pup (reti ecologiche e ambientali) chiedendo pertanto di provvedere ad aggiornare il dato.

Si provvede a rettificare il perimetro sulla base degli shape del PUP. Si evidenzia che il perimetro del PUP non coincide con la rappresentazione catastale e le modifiche introdotte risultano essere non sostanziali e nel contempo non risolvono le inevitabili differenza fra shp del PUP, costruiti su base aerofotogrammetrica, con le destinazioni d'uso del PRG definite sulla base catastale.

Al fine di non lasciare aree interne lungo l'asta fluviale non tutelate si provvede ad estendere la zona di protezione fino al limite dell'acqua pubblica. (Z102).




Adozione definitiva
Protezione fluviale Loc. Cercena




Approvazione
Protezione fluviale Loc. Cercena

- Insediamenti storici: in via generale, si ribadisce l'incongruenza del colore di campitura del perimetro dei centri storici (shp A101) da quanto stabilito dalla Legenda standard.

Si provvede ad sfumare il colore di fondo relativo all'area interna del centro storico, confermando la necessità di inserire comunque un colore (solido) per differenziare la zona dalle aree non disciplinate.



Adozione definitiva
Campitura Insediamento storico A101



Approvazione
Campitura Insediamento storico A101

Piani attuativi

- Estensione piani attuativi: si ribadisce che, ai sensi di quanto disciplinato dall'articolo 49, comma 5, della l.p. 15/2015, non si procede alla formazione di piani attuativi per interventi edilizi che interessano aree con superficie inferiore a 2.500 metri quadrati. In questi casi, se il PRG prevede l'esecuzione o la cessione di opere di urbanizzazione, l'intervento edilizio è subordinato al permesso di costruire convenzionato previsto dall'articolo 84 della medesima legge.

Si provvede a modificare il PL4 sostituendolo con PC4 (Col de Lin).

Nella nuova versione dell'articolo 60.4 si riporta esplicitamente che si tratta di un progetto convenzionato e non più di un piano di lottizzazione. Il comma 6 viene confermato in applicando la

conversione degli indici edilizi da IFF a Uf. Al fine del controllo dell'impatto paesaggistico della nuova costruzione viene riformulato il comma 2 definendo la dimensione massima nella misura massima di 2.000 mc. di volume edilizio Ve (volume entro e fuori terra).

- Destinazioni piani attuativi: si ribadisce la richiesta di verificare che le nuove destinazioni assegnate alle aree racchiuse rispettivamente dal PL1, PL2 e PL3 corrispondano con quanto disciplinato dalle norme specifiche (rif. artt. 60.1, 60.2 e 60.3). Si segnalano alcune incongruenze tra quanto rappresentato nelle tavole relative al Sistema insediativo ed infrastrutture e nella tavola PA.1 Piani di Lottizzazione – Linee guida per la progettazione.

La destinazione di zona dei piani attuativi non è stata oggetto di variante.

PL1 Dolomiti: Al fine di non generare errori nella applicazione del parametro Uf (Utilizzazione fondiaria applicabile alla sola zona effettivamente residenziale), si provvede a modificare il parametro di conversione passando da UF a Sun. La Sun si ottiene dalla formula $Su = V_l * k$, dove k è la costante di conversione media fissata in 0,30 come riportato nella relazione illustrativa.

Per quanto riguarda la suddivisione delle zone interne la destinazione della tavola B 2000 riporta esattamente quanto previsto dalla norma e quanto specificato nella tavola PA.1 in scala 1:1.000. specificando che le norme in vigore, confermate con la variante, prevedono al comma 3 dell'articolo 60, la possibilità di modificare le indicazioni planimetriche in essa contenute.


PL2 Duron: In adozione definitiva si è provveduto a mantenere i parametri originari in quanto la zona è interessata dall'assegnazione del contingente per la residenza ordinaria e per il tempo libero e vacanze come disposto all'articolo 3 delle Nda. La zonizzazione interna nella tavola di PRG scala 1:2.000 prevede semplicemente l'indicazione delle tre diverse zone, parcheggio, edificio residenziale turistico, edificio commerciale applicando i cartigli e retini disponibili nella legenda tipo

Su prescrizione si procede alla conversione degli indici edificatori (da VI a Sun) applicando il fattore di conversione $k=0,30$. La superficie utile netta viene quindi calcolata con la formula $Sun = V_l * 0,30$ come indicato nella relazione illustrativa.


PL3 Pent de sera: I volumi previsti dal PRG in vigore sono stati trasformati in Sun mantenendo i rapporti del PRG in vigore. L'area destinata al parcheggio pubblico è stata mantenuta inalterata. Nella cartografia si è provveduto ad inserire una zona a verde di rispetto.



Estratto tavola PA in vigore



Estratto tavola PA.1 sc. 1:1.000 - Variante per Approvazione




Estratto tavola B1 sc. 1:2.000 Variante per Approvazione

Si provvede a modificare la destinazione relativa al Piano di Recupero dell'area interna al centro storico di Campitello da RU1 "Stréda dei orc" a semplice scheda norma progettuale con specifico riferimento normativo art. 38.4.1.

Campitura edifici Val Duron

- Campitura Edifici della Val Duron e simbolo corrispondente ai Manufatti storici isolati: si ribadisce la necessità di adeguare la rappresentazione alla Legenda Standard

Si provvede a modificare il cartiglio che è riferito non a manufatti storici isolati ma a manufatti in ambito agricolo A302.



Beni culturali D.Lgs 42/2004

- Vincolo diretto manufatti e siti dll lgs 42/2004: si ribadisce la necessità di inserire il tematismo in tutte tavole di piano, e non unicamente nella tavole dell'Insediamento storico e del Sistema ambientale ma anche in quelle relative al Sistema insediativo ed infrastrutturale al fine di una maggior completezza delle informazioni. Si evidenzia che risultano ancora individuati dallo shape Z301 come se fossero sottoposti a vincolo diretto edifici che invece non lo sono, come sottolineato anche nel parere della Soprintendenza per i Beni culturali (ad esempio p.ed. 38/1, ecc.). Si chiede pertanto di effettuare una verifica generale sul tema. Risulta assente lo shape Z327 relativo agli Elementi storico culturali non vincolati. Manca ancora nel dato shape l'indicazione di bene vincolato direttamente per l'ex casino di bersaglio comunale, individuato dalla p.ed. 351 C.C. Campitello e accertato di interesse con Determinazione del Dirigente n. 1179 di data 09 dicembre 2014 e per l'ex Albergo Agnello, individuato dalle pp.edd. 42/1 e 44/2 C.C. Campitello, accertate di interesse con Determinazione del Dirigente n. 941 di data 29 ottobre 2007, debitamente intavolata e trascritta sul foglio C del Libro Fondiario, sebbene la rappresentazione sulle tavole presentate in formato cartaceo e digitale appaia corretta.

Si provvede ad integrare i dati shape.

Tutti gli edifici tutelati rientrano e sono visibili nella tavola centro storico 1:1.000.

Lo stesso dato è riportato nelle tavole del sistema ambientale in scala 1:5.000 e 1:10.000 (per quel che si può vedere).

Per evitare eccessive sovrapposizioni la rappresentazione viene volutamente omessa dalle tavole del sistema insediativo 1:2.000 e 1:10.000.

Tavola sistema insediativo scala 1:10.000

- Tavola B2 Sistema infrastrutturale scala 1:10.000: si ribadisce l'assenza della legenda grafica

Si provvede ad integrare la tavola con la legenda. Si evidenzia che molti tematismi e cartigli non sono visibili, per i quali si rinvia alla tavola in scala 1:2.000.

Variente v5 - Stazione partenza Col Rodella

- Variante 5: si segnala che, sebbene lo shape che individua l'area (F804_P) sia stato modificato coerentemente con quanto richiesto dal parere n. 24/2019, nella tavola il tematismo relativo non è presente in legenda e la sua rappresentazione non corrisponde a quella definita dalla Legenda Standard.

Si provvede ad integrare la legenda con il tematismo e ad aggiornare le NdA con l'articolo 50.1.1.

Idrografia

- Idrografia: si segnala l'assenza dello shape Z104, che viene dichiarato come integrato in controdeduzione a seguito di richiesta espressa nel parere n. 24/2019. Non è stata quindi possibile la verifica del dato e si richiede di provvedere alla consegna.

Si provvede ad integrare il dato shape.

Specifici riferimenti normativi

- Si rileva che il metodo di indicazione degli specifici riferimenti normativi, che non prevedono il rimando immediato all'articolo di norma ma un'individuazione numerica progressiva, riconducendo la localizzazione del riferimento all'interno delle norme di attuazione di piano agli articoli delle zone urbanistiche di riferimento, appare non di facilissima lettura. Si porta ad esempio il riferimento normativo relativo all'edificio dell'ex albergo Agnello, inserito nelle norme di piano all'articolo 37 – F1 – Zone per attrezzature pubbliche e di uso pubblico. In cartografia tale destinazione di zona non compare e risulta quindi difficile ritrovare le disposizioni relative al suddetto riferimento normativo. Si chiede di riconsiderare il sistema di individuazione dei riferimenti in considerazione di tali osservazioni.

Si provvede a rinumerare e rielencare gli specifici riferimenti normativi come di seguito riepilogato nella tabella di confronto fra l'adozione definitiva e gli elaborati proposti per l'approvazione.

Adozione definitiva Srn con numerazione progressiva	Approvazione Srn con riferimento articolo NdA	Annotazioni
Srn.1	Stralciato	L'articolo 38.3, univoco, definisce le destinazioni e limitazione d'uso dell'area senza necessità di inserire ulteriore specifico riferimento normativo.
RU1	art. 38.4.1 - Zona verde attrezzato e parcheggio interrato in centro storico "Strèda dei orc"	Il piano non raggiungendo la superficie minima di 2.500mq. viene trasformato in progetto con specifico riferimento normativo. (v33)
Srn.2	Stralciato	Stralciata la modifica della normativa relativa all'adeguamento L.P. 16/2005.
Srn.3	art. 41.1 .4 Specifico riferimento normativo	Stazione di arrivo del nuovo impianto di Col Rodella. (v27)
Srn.4	art. 40.3.4 Specifico riferimento normativo	Parcheggio pubblico lungo la SS 48 delle Dolomiti. (v9)
Srn.5	art. 41.2.4 Specifico riferimento normativo	Zona destinata alla realizzazione delle strutture a servizio dell'area sciabile locale. (v6)
Srn.7	Art.39.4 Specifico riferimento normativo	Zone di protezione (v28)
--	Art.31.2.9 Specifico riferimento normativo	Zone agricole di pregio del PUP soggette a vincolo di destinazione d'uso funzionale alla realizzazione delle opere di protezione del territorio (v5b)
Srn.8	art. 40.3.5 Specifico riferimento normativo	Parcheggio pubblico località Ischia con volume interrato della attuale stazione partenza di Col Rodella (v31)
Srn.G Srn 6	Art. 50.1 Studi di compatibilità idrogeologica [Z608]: e Art. 50.2 Prescrizioni per la sicurezza del territorio [Z601-Z602]:	Zone già interessate da studio di compatibilità corrispondente alla nuova stazione di partenza Col Rodella (v5a) Prescrizioni puntuali per la sicurezza idrogeologica del territorio in corrispondenza del PC4 Col del Lin (v7)
Z601 Art. 3.2	Art. 3.2.1 (confermato)	Assegnazione del contingente

		destinato ad alloggi per il tempo libero e vacanze (PL 2 Duron)
Z602	Art. 27 - Prima abitazione	Inserita nelle zone dove le norme del PRG in vigore già prevedevano tale vincolo come per il PL1 Dolomiti.

Con riferimento al dato shape fornito in adozione che conteneva anche le sorgenti presenti nel PRG in vigore si precisa che le stesse sono state stralciate dalle stampe definitive in quanto la norma di riferimento, Art. 51 - Acque pubbliche pozzi sorgenti e protezione fluviale, fa espresso rinvio alla carta delle risorse idriche della PAT.

Aree agricole del PUP

Aree agricole

Relativamente alle osservazioni fatte dal Servizio Agricoltura si segnala che l'articolo 31 comma 2 non risulta ancora modificato di conseguenza. Si richiede di provvedere.

In merito alla rappresentazione delle aree agricole all'interno dello strumento in esame si rilevano ancora incongruenze con le relative aree definite dal PUP. Ricordando che la modifica delle aree agricole e aree agricole di pregio ad opera dei Piani regolatori generali è disciplinata agli articoli 37 e 38 delle norme di attuazione del PUP, si chiede di elencare le singole variazioni effettuate esprimendone la motivazione in maniera esplicita.

Si è provveduto ad effettuare il ricontrollo delle modifiche cartografiche.

le modifiche riguardano piccolissimi appezzamenti che attualmente risultano completamente boscati (e non da poco tempo) per i quali è stata inserita la destinazione a bosco (in particolare vedi p.f. Verificare perimetri.. (vedi risposta già data dopo l'adozione preliminare)...

Le modifiche apportate rispetto alla perimetrazione del PUP rispettano quanto previsto dalle norme.

Art. 37 PUP:

9. I piani regolatori generali fissano i parametri dell'urbanizzazione e dell'edificazione nelle aree agricole e definiscono le regole per un razionale utilizzo del patrimonio edilizio tradizionale esistente, ai sensi delle disposizioni in materia della legge urbanistica. I piani regolatori generali, inoltre, possono:

- precisare i perimetri delle aree agricole attenendosi ai criteri indicati nel comma 4 dell'articolo 11 e individuare ulteriori aree agricole, stabilendone la normativa d'uso;


Art. 11 PUP:

4. I piani regolatori generali possono precisare i perimetri delle aree di tutela ambientale attenendosi ai seguenti criteri di delimitazione:

- uso di limiti fisici evidenti, come viabilità, corsi d'acqua, orografia, cambi di coltura, limite delle aree boscate, e coerenti con i caratteri dell'area considerata;
- in mancanza di limiti fisici evidenti, definizione di limiti prefissati, come fasce di grandezza uniforme o curve di livello;
- in mancanza dei limiti di cui alle lettere a) e b), uso di limiti amministrativi o catastali.



Adozione definitiva



Approvazione

Rettificato un breve tratto a monte del tornante della strada che conduce a Pian.

“nelle norme di attuazione, in particolare nell'art. 31 comma 2 e nell'art. 31.1 comma 4, in quanto nelle aree agricole del PUP non di pregio non tutti gli interventi sono soggetti al parere della Sottocommissione PUP.”

L'articolo 31 è stato corretto.

Viste le differenti definizioni contenute nella normativa provinciale:

- organo provinciale (art. 37 e 38 della L.P. 5/2008);
- struttura provinciale competente in materia di agricoltura (art. 71 comma 2, l. a), DPP 8-16/2017);
- soggetto individuato dall'art. 5, comma 6, della L.P. 15/2015 (art. 71 comma 2, l. b), DPP 8-16/2017);
- organo provinciale di cui all'art. 71 comma 2 (Art. 85 DPP 8-16/2017);
- sottocommissione della CUP, come prevista al comma 5, art. 5 della L.P. 15/2015 che esprime pareri per interventi in zona agricola ai sensi del comma 6 dello stesso articolo 5.

viene fatto esclusivo rinvio alla normativa provinciale nei termini più generali.

Viabilità provinciale - Piano della mobilità

Nel merito, pare esserci stato un fraintendimento delle disposizioni del Piano stralcio della mobilità della Val di Fassa che per la Variante di Campitello e Canazei prevede due diverse alternative. Tali alternative rimangono entrambe valide e prescrittive ai fini dell'adeguamento da parte della pianificazione subordinata. Non risulta possibile, in adozione di variante al PRG, effettuare la scelta dell'alternativa da inserire come previsione, in quanto entrambe le alternative riportano pareri favorevoli con necessità approfondimento degli aspetti tecnici sulla scelta delle ipotesi progettuali, da valutare in altra sede. Il PRG deve assicurare di non proporre previsioni in contrasto con nessuna delle due alternative.

Le cartografie vengono integrate con le due ipotesi previste dal piano della mobilità.

In particolare si evidenzia che rispetto al PRG in vigore viene mantenuta la previsione della rotatoria in loc. Col del Lin e la corrispondente bretella posta a monte del depuratore fino all'imbocco della galleria sud e viene quindi stralciata la variante v18 che ne prevedeva la cancellazione.

La variante 18 ora suddivisa in 18a 18b 18c, rappresenta la soluzione 1 della proposta contenuta nel Piano della Mobilità

In conseguenza del reinserimento della rotatoria in loc. Col de Lin si provvede a ridurre l'area a parcheggio variante v22 escludendo la porzione interessata dalla rotatoria e mantenendo la previsione solo nella parte mediana delle ipotesi 1 e 2

Ciclopeditone

In merito alla scelta del tracciato della pista ciclopeditone provinciale e della sua modifica effettuata alla variante v26, si ricorda che tale percorso è oggetto progetto denominato “C-63 Pista ciclopeditone Valli di Fiemme e Fassa: Collegamento Campitello – Canazei”, discusso in Conferenza dei Servizi in data 08/05/2019. Si chiede pertanto una verifica con i Servizi provinciali competenti che confermi la validità del tracciato modificato in sede di adozione definitiva. Si evidenzia inoltre che nel documento di controdeduzione si afferma la presenza di un doppio tracciato (v26a e v26b), con un'ipotesi in sinistra e una in destra orografica dell'Avisio mentre a livello cartografico e di dato shape si riscontra la presenza unicamente del tracciato in sinistra orografica.

Varianti v26 - Si provvede ad inserire il cartiglio grafico come da legenda standard di colore nero. Per quanto riguarda il tracciato è stato proposto il nuovo tratto in destra orografica del Torrente Avisio in sostituzione della precedente previsione che prevedeva un ponte sul torrente e la percorrenza in sinistra.

Valutazione ambientale strategica - Col rodella

Valutazione ambientale strategica

In tema di valutazioni ambientali, le risposte date in controdeduzione al parere n. 24/2019 non Si rivelano esaustive. Si ribadisce la necessità di approfondire il tema legato alla valutazione ambientale, con particolare riferimento:

- alle previsioni relative alle due nuove stazioni, partenza-arrivo, dell'impianto "Col Rodella", segnalando che non è possibile ricondurre l'intervento al mero rifacimento dell'impianto esistente in quanto si tratta di una previsione che modifica il tracciato, spostando le stazioni di partenza e di arrivo e che determina un aumento della portata dell'impianto;

La variante v5-v27 Col Rodella, è stata rivista in fase di recepimento delle prescrizioni dettate in conferenza servizi PGUAP del 14/01/2020.

[Per la valutazione ambientale si rinvia alla Relazione illustrativa e Rendicontazione urbanistica integrata nella versione predisposta per l'approvazione della Giunta Provinciale.](#)

Valutazione ambientale strategica - Col de Lin


Valutazione ambientale strategica

- al riconoscimento di un'area sciabile di interesse locale a monte dell'ingresso all'abitato di Campitello, con riferimento ai flussi di traffico ed all'organizzazione del sistema dei trasporti e parcheggi determinati dai nuovi utilizzatori, al fabbisogno idrico per l'innevamento.


A questo proposito si ribadisce che nel caso in cui dalle suddette verifiche si riscontrasse che tali previsioni sono da assoggettarsi a verifica ambientale strategica, il suddetto documento andrà integrato per la parte corrispondente.

La variante v6, relativa all'area sciabile locale di Col de Lin è stata rivista in fase di recepimento delle prescrizioni con riduzione della zona interessata dal bosco.

[Per la valutazione ambientale si rinvia alla Relazione illustrativa e Rendicontazione urbanistica integrata nella versione predisposta per l'approvazione della Giunta Provinciale.](#)



Adozione definitiva



Approvazione

Verifica del rischio idrogeologico

Variante v26

Il Servizio Bacini montani ribadisce quanto già espresso nel verbale della Conferenza di data 16 luglio 2019; evidenzia, inoltre, che in corrispondenza del demanio idrico non sono ammissibili destinazioni urbanistiche che non siano compatibili e coerenti con la funzione e il significato di demanio idrico; eventuali nuovi interventi e/o l'utilizzo di area demaniale sono soggette a concessione ai sensi della lp. 18/76 se le condizioni idrauliche e patrimoniali lo consentono.

Per quanto riguarda il tracciato della pista ciclabile, eventuali nuovi attraversamenti sono soggetti a concessione ai sensi della lp. 18/76 se le condizioni idrauliche lo consentono sulla base di una verifica di compatibilità idraulica.

Il Servizio Bacini montani, inoltre, chiede che non vengano indicate le piste ciclabili in corrispondenza delle aree demaniali.

Si provvede a modificare la variante v26 inserendola in destra Avisio togliendo quindi l'attraversamento e cancellando i tratti di ciclabile presenti in corrispondenza delle aree demaniali come da parere dell'APOP di data 31/03/2020.

Variante v5 - Stazione partenza Col Rodella

Per quanto riguarda la partenza dell'impianto "Col Rodella" e relativo studio di compatibilità, il Servizio Foreste e fauna, ribadisce il parere espresso in sede di prima adozione e chiede di escludere dalla variante la pur ridotta area boscata, data la funzione di protezione idrogeologica che svolge nell'ambito in esame.

La variante v5 è stata ridotta ai minimi termini in corrispondenza delle aree boscate.

Il Servizio Geologico prende atto della documentazione geologica presentata **a supporto della variante n. 5**; lo studio analizza la pericolosità da crolli rocciosi, tuttavia, non chiarisce alcuni aspetti progettuali seppur indicativi e comunque importanti in fase di pianificazione, per la realizzazione del nuovo impianto come, ad esempio, l'ubicazione del tomo e l'estensione dello stesso (che deve proteggere non solo l'impianto, ma tutta la sua pertinenza, ovvero l'area di variante) sul versante; i rapporti di compatibilità dell'opera di difesa dai crolli con gli interventi previsti per la difesa idraulica e valanghiva; la valutazione di possibili danni dal punto di vista idrogeologico o idraulico ai terreni limitrofi, in funzione dell'ubicazione dell'opera di protezione dai crolli e quindi anche le indicazioni di come vanno convogliate, nella realizzazione dell'opera di protezione, le acque superficiali provenienti dal versante. Si fa notare, inoltre, che non è evidente, anche a livello di ipotesi, se è stata valutata la necessità di riprofilare il versante e di quanto importanti possano essere gli scavi alla base del conoide, dove vi potrebbe essere la possibilità di intercettare le acque di filtrazione o di falda durante i lavori.

La relazione illustrativa viene integrata con l'ipotesi progettuale e l'indicazione della posizione del vallo tomo.

Pur rilevando una certa criticità per la variante ai fini della realizzazione del nuovo impianto, ma ritenendo che le stesse criticità possano essere analizzate, verificate ed eventualmente risolte con approfondimenti di livello progettuale, si demandano, pertanto, a quest'ultima fase le necessarie integrazioni ed implementazioni alla documentazione geologica, che dovranno tenere presente quanto sopra esposto.

L'articolo viene integrato con le prescrizioni.

Il Servizio Bacini montani prende atto dello studio di compatibilità idraulico, d.d. 10/2019 a firma del dott. ing. Matteo Giuliani che, pur rilevando criticità per l'area di interesse, ritiene ammissibile la variante subordinatamente all'adozione di interventi di mitigazione della pericolosità. Si demandano, come tra l'altro affermato nello studio medesimo, alla fase esecutiva ulteriori approfondimenti idraulici e progettuali che valutino l'effettiva fattibilità degli interventi e delle opere di difesa previsti. In tale sede va valutata anche l'interferenza delle opere di mitigazione con le aree limitrofe a quella oggetto di variante.

L'articolo viene integrato con le prescrizioni.

Il Servizio Prevenzione Rischi segnala che lo studio di compatibilità non affronta, come richiesto, la tematica valanghiva, ritenuta forse non più necessaria a seguito di un modesto allontanamento dal versante, rispetto a quanto proposto in prima adozione, dell'area interessata dalla variante "V5"; considerate, comunque, le opere previste per la difesa dalle possibili colate detritiche (vallo deviatore in terra), si prescrive che, in sede di progettazione definitiva dell'opera, la stessa sia verificata, ed eventualmente adeguata, in modo tale da essere idonea a proteggere la partenza dell'impianto "Col Rodella" anche dai possibili fenomeni valanghivi provenienti dal sito denominato "Toel de Fesura".

L'articolo viene integrato con le prescrizioni.

Variente v31 - Vecchia stazione partenza Col Rodella

Var. 31 - In sede progettuale l'eventuale realizzazione di nuovi volumi interrati o l'ampliamento degli esistenti dovrà essere supportato da una attenta valutazione delle caratteristiche geotecniche e idrogeologiche del sito.

La variante v31 prevede la demolizione della struttura soprastante dell'attuale stazione di partenza Col Rodella, e la ristrutturazione, senza ampliamento, delle strutture interrate. La norma viene integrata specificando tale previsione.

Si provvede ad integrare le norme di attuazione con l'art. 40.3.5

Prescrizioni di carattere generale

Si segnala in via generale che, rispetto alle osservazioni riportate dalla Conferenza di Servizi per la verifica preventiva del rischio idrogeologico in sede di valutazione della prima adozione della variante al PRG, le richieste non sono state sempre soddisfatte in adozione definitiva. Ribadendo quanto espresso nel parere n. 24/2019, si richiede di provvedere alla verifica delle modifiche relative alle prescrizioni ricevute.

Con riferimento alle prescrizioni contenute nel verbale di conferenza pianificazione le stesse appaiono esaurientemente soddisfatte con le integrazioni inserite in successione al verbale conferenza servizi 14/01/2020.

Si riportano sintenticamente di seguito i pareri della prima conferenza:

Variente v2 e v3 Area agricola del PUP:

Si tratta di variante obbligatoria ai sensi del PUP. Le prescrizioni contenute nel parere risultano soddisfatte in applicazione delle norme di carattere generale. (Art. 49, 51 delle NdA);
Il PRG in vigore prevede la presenza del campo da golf non oggetto di variante.

Solo per la variante v3c, su prescrizione, si provvede ad inserire zona a verde di rispetto.

Variente v4:

La raccomandazione risulta già disciplinata dagli articoli 49 e 51 delle NdA di adozione definitiva;

Variente v5:

Si rinvia ai punti precedenti già trattati in conferenza servizi 14/01/2020, relativi al nuovo impianto Col Rodella,

Variente v6:

La prescrizione è già stata introdotta nella versione di adozione definitiva.

Si evidenzia che su prescrizione negli elaborati proposto alla approvazione da parte della Giunta Provinciale la zona risulta notevolmente ridotta comprende solo la zona già utilizzata come campo scuola, ed escludendo la parte più scoscesa posta a monte e la parte boscata.

Variente v7:

La prescrizione è già stata introdotta nella versione di adozione definitiva.

Variente v9:

La prescrizione è già stata introdotta nella versione di adozione definitiva.

Variente v10:

La variante, su prescrizione, è stata definitivamente stralciata come riportato negli elaborati proposti alla approvazione della giunta Provinciale.

Variante v16:

La raccomandazione risulta già disciplinata dagli articoli 49 e 51 delle NdA di adozione definitiva; Si segnala che lungo lo stesso tragitto è ora prevista anche la nuova pista ciclabile inserita con variante v26 su specifica prescrizione del Servizio Opere stradali;

Variante v21, b , c, d: Circonvallazione per Canzei - soluzione 2:

Si tratta della circonvallazione prevista dal piano stralcio della mobilità della Val di Fassa già riportata nelle tavole del PUP in vigore adeguato allo stesso piano mobilità
Il PRG non ha competenza ma unicamente obbligo di adeguamento cartografico.

Variante v23:

La zona, su prescrizione, già in adozione definitiva è stata inserita in verde di rispetto;

Variante v24:

Si provvede ad inserire il breve tratto posto lungo l'argine in zona a verde di rispetto (G117),

Variante v26:

Su specifica prescrizione del Servizio Opere stradali la pista ciclabile è ora prevista in destra orografica del torrente Avisio.

Variante v27:

Si rinvia ai punti precedenti già trattati in conferenza servizi 14/01/2020, relativi al nuovo impianto Col Rodella,

Variante v28:

Su specifica prescrizione l'area viene inserita in verde di rispetto (G117);

Disciplina degli alloggi destinati alla residenza*Disciplina degli alloggi destinati a residenza*

In merito alla scelta dell'Amministrazione comunale di ammettere il cambio di destinazione d'uso dei volumi non residenziali esistenti, alla data di entrata in vigore della legge provinciale n. 16 del 2005, solo per un edificio si segnala che la disposizione è in contrasto con l'articolo 57, comma 3 della l.p. n. 1/2008: ai sensi di questo articolo, il PRG può ammettere il cambio d'uso ma sempre in via generale e non limitandolo a specifiche fattispecie.

Verificata l'inapplicabilità della differenziazione relativamente alla quota da destinare ad "alloggi per tempo libero e vacanze" e "alloggi per la residenza ordinaria" si provvede a stralciare la tabella, riproponendo il testo già contenuto nella Variante di Adeguamento alla L.P. 15/2006 ed approvato dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 155 di data 30/01/2009.

Le norme vedono ora rivivere il testo originario contenuto all'art. 3bis e 24bis, aggiornati unicamente nei riferimenti normativi alla L.P. 1/2008 in sostituzione dell'ex art. 18 sexies.

Centri storici

Si rileva la mancanza dell'indicazione relativa al numero di schedatura di un discreto numero di edifici posti all'interno del perimetro del centro storico. Da un confronto condotto con il piano vigente sembra che questi corrispondano agli edifici precedentemente individuati dalla categoria di intervento della Sostituzione edilizia. Si chiede di verificare se si tratti di una mancata indicazione della numerazione in cartografia o piuttosto dell'assenza vera e propria della scheda relativa. In caso di assenza della scheda si invita l'Amministrazione comunale a considerare l'opportunità di integrare tale schedatura (anche in fase di variante successiva), soprattutto al fine di non perdere la scelta pianificatoria che auspicava la sostituzione di edifici degradati o non coerenti con l'abitato storico da preservare. In merito alle schede per gli edifici storici si rileva che la variante al PRG non ne ha previsto la revisione nell'ottica dell'adeguamento a quanto stabilito dal Regolamento urbanistico-edilizio provinciale approvato con d.P.P. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg e dalla l.p.15/2015. Tali schede potrebbero ancora riportare categorie di intervento e parametri edificatori non conformi alla normativa provinciale. Si invita pertanto l'Amministrazione comunale a valutare l'opportunità di avviare, tramite apposita variante, l'aggiornamento generale della schedatura del centro storico.

Il PRG in vigore per gli edifici catalogati in Ristrutturazione edilizia e in Demolizione con Ricostruzione non contiene né numerazione, né scheda di catalogazione. Con l'adeguamento alla legenda tipo si è provveduto ad unificare le due tipologie di intervento cancellando il riferimento alla demolizione ricostruzione che viene ora cancellata anche dalle norme di attuazione.

L'adeguamento della schedatura potrà essere affrontato solo con specifica variante che preveda la ricatalogazione dell'intero patrimonio edilizio storico entro e al di fuori dell'insediamento storico da affrontare con specifica ed univoca variante che l'Amministrazione potrà intraprendere solo a conclusione dell'iter delle attuali varianti 1-2019 e 2-2019.

Si coglie l'occasione per chiedere un chiarimento anche sul contenuto delle norme di attuazione di piano, che agli articoli 17 – Sostituzione edilizia e 18bis – Demolizione con ricostruzione, mantengono come “residuali e transitorie” tali categorie di intervento non più conformi a quanto disposto dall'articolo 77 della L.p. 15/2015. Tale residualità non è consentita ai sensi dell'obbligo di adeguamento alla normativa provinciale. Tali disposizioni vanno ricondotte alla categoria della “Ristrutturazione edilizia”.

Vedi sopra e conseguente cancellazione dell'articolo 18bis delle NdA.

Definizioni delle categorie di intervento

Si ricorda inoltre che l'articolo 17, comma 6 della l.p. n. 15/2015 stabilisce espressamente che, nel principio della non duplicazione della disciplina, gli strumenti di pianificazione dettano disposizioni unicamente per gli aspetti a loro demandati dalla legge urbanistica, senza riprodurre previsioni di legge o di regolamento se non nei limiti in cui ciò è necessario per la comprensione del testo, si

Si provvede a cancellare le definizioni delle categorie facendo espresso rinvio alla legislazione provinciale. (art. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 18 bis.)

In particolare per gli edifici classificati come sostituzione edilizia si rinvia ora gli interventi già ammessi per gli interventi di ristrutturazione. Fino al rifacimento della catalogazione dell'Insediamento storico per questi edifici non è ammessa la sopraelevazione ai sensi dell'Art. 105 della L.P. 15/2015 permanendo il divieto di aumentare la volumetria.

Aree per attrezzature e servizi pubblici

Aree per attrezzature e servizi pubblici

Varianti n. 5 e 27. Prendendo atto delle modifiche effettuate in sede di adozione definitiva, che ecc....

Sulle varianti 5 e 27 relative al nuovo impianto Col rodella si rinvia ai precedenti punti dove in fase di revisione della proposta di progetto si è tenuto espressamente conto anche degli aspetti paesaggistici.

Variante 10 distributore

Variante n. 10

Si segnala che, sebbene nel documento di controdeduzione se ne dichiara lo stralcio a seguito delle criticità sollevate dai servizi provinciali competenti in sede di Conferenza di Pianificazione, la variante appare ancora presente nella cartografia di piano. Anche il dato shape non risulta aggiornato. Si richiede pertanto di procedere alla rettifica confermando lo stralcio della presente variante.

Come già descritto nei punti precedenti la variante v10 viene stralciata

Attività commerciali

Attività commerciali

Relativamente alle modifiche effettuate all'articolo 71, in conseguenza delle richieste espresse nel parere n. 24/2019, si suggerisce la citazione esplicita e completa e non generica della normativa di riferimento.

Integrato l'articolo 71.

Attività turistiche e aree sciabili

Attività turistiche e aree sciabili

Si ribadisce la necessità di individuare con asterisco i sei rifugi presenti sul territorio comunale, non comprendendo le motivazioni per cui in controdeduzione si rimanda tale individuazione a successiva variante.

Nel verbale di conferenza di pianificazione è scritto "si suggerisce".

Si provvede ad inserire con specifico riferimento normativo:

Rifugi alpini:

- 1) Sasso Piatto (p.ed. 556)
- 2) Sandro Pertini (p.ed. 545)
- 3) Col Rodella (p.ed. 354)

Rifugi escursionistici:

- 4) Micheluzzi (p.ed. 214 215)
- 5) Friedrich August (p.ed. 559)
- 6) Des Alpes (p.ed. 427)

- **art. 29 Zone per gli esercizi alberghieri e le attività turistiche:** al comma 1 non è chiaro se le residenze turistico-alberghiere siano previste dall'articolo o siano del tutto escluse dalla possibilità di realizzazione sul territorio comunale; al comma 2 chiarire il motivo per cui sono resi obbligatori camere per il personale e alloggio del gestore, previsti dall'art. 119 della l.p. 15/2015 "nei limiti strettamente necessari"; nel caso in cui si decidesse di conservare tale configurazione dell'articolo, specificare cosa si intende per "proporzionata alle effettive esigenze della struttura" indicando una proporzione con la superficie ricettiva in ampliamento;

Il PRG non ammette nuove residenze turistico ricettive. Il divieto viene esplicitato maggiormente all'articolo 29.1. Per quanto riguarda il rapporto per la realizzazione di stanze per il personale la norma non risulta più necessaria viste le nuove disposizioni provinciali in materia. Per quanto riguarda l'alloggio del gestore viene inserito il limite di 120 mq di Sun.

In merito alla variante n. 6, *Area sciabile di livello locale*, introdotta in corrispondenza di un'area a *Verde attrezzato*, si ribadisce la richiesta che l'ampliamento dell'impianto, anche sulla base degli esiti della valutazione ambientale strategica, venga attentamente considerato in fase progettuale affinché la stessa sia volta a mitigarne il più possibile gli impatti (es. edificazione attestata all'area insediata, ecc.).

L'area sciabile è stata parzialmente ridotta nelle parti che interessavano aree boscate perimetrali. Per quanto riguarda l'edificazione attestata sull'area i limiti di dimensionamento sono esplicitamente riportati nelle norme del PA4 Col de Lin, dimensionamento rivisto con specifica variante v7 che modifica parzialmente la destinazione d'uso privata commerciale e pubblica a servizio dell'area sportiva.

Si rinvia alla relazione illustrative e rendicontazione urbanistica per le ulteriori valutazioni sulla variante, integrate nella fase di stesura dei documenti per l'approvazione della Giunta Provinciale.

Previsioni infrastrutturali

Previsioni infrastrutturali

In tema di viabilità si ribadisce integralmente quanto osservato dal Servizio Opere stradali e Ferroviarie ed dal Servizio Gestione Strade, che esprimeva parere non favorevole. Le prescrizioni riportate nel parere n. 24/2019 sono state soddisfatte solo in minima parte. Le controdeduzioni riportate dall'Amministrazione comunale non risultano purtroppo sufficienti a permettere il superamento dei pareri negativi riscontrati.

La variante 10 è stata stralciata come già riportato nei punti precedenti

La viabilità prevista dal piano stralcio della Val di Fassa è stata reinserita anche per quanto riguarda la soluzione 1. (vedi nuova variante 18a 18b 18c)

In merito alla scelta del tracciato della pista ciclopedonale provinciale e della sua modifica effettuata alla variante v26, si ricorda che tale percorso è oggetto progetto denominato "C-63 Pista ciclopedonale Valli di Fiemme e Fassa: Collegamento Campitello – Canazei", discusso in Conferenza dei Servizi in data 08/05/2019. Si chiede pertanto una verifica con i Servizi provinciali competenti che confermi la validità del tracciato modificato in sede di adozione definitiva. Si evidenzia inoltre che nel documento di controdeduzione si afferma la presenza di un doppio tracciato (v26a e v26b), con un'ipotesi in sinistra e una in destra orografica dell'Avisio mentre a livello cartografico e di dato shape si riscontra la presenza unicamente del tracciato in sinistra orografica.

Vedi nuovo tracciato della v26 inserito su prescrizione in destra Avisio

Tutela aria acqua suolo (APPA)

Tutela dell'aria, dell'acqua, del suolo

In merito a quanto osservato dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente relativamente alla variante 2, si richiede di inserire uno specifico riferimento normativo che limiti la destinazione ad uso agricolo vietandone l'utilizzo per produzioni alimentari, umane o zootecniche ai sensi del D.Lgs. 36/2003 Allegato 2 punto 3.1.

L'articolo precisa già che l'utilizzo deve essere limitato nel rispetto della disciplina in materia di tutela degli inquinamenti (TULP) e del D.Lgs. 36/2003. Coerentemente con quanto previsto nelle norme della L.P. 15/2015 circa la non duplicazione della normativa, appare corretto citare solo la norma di riferimento.

Si provvede ad inserire uno specifico riferimento normativo all'articolo 31.2 delle zone agricole di pregio.

Norme di attuazione

Norme di attuazione

In via generale si sottolinea che è opportuno effettuare i rinvii espressi alla normativa sovraordinata citando il riferimento nella sua dicitura non generica ma completa e corretta corredata di anno e numero del provvedimento.

Per quanto riguarda l'adeguamento ai parametri ed indici urbanistici definiti dal Regolamento urbanistico-edilizio provinciale approvato con d.P.P. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg, si ribadisce la richiesta di verificare che tutti i parametri edificatori contenuti nel presente apparato normativo, esclusi quelli derivanti da adeguamenti a precise disposizioni normative provinciali (PUP, l.p. 15/2015, ecc.) risultino conformi con quanto definito dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale all'art. 3. Inoltre si richiede che, ogniqualvolta la misura degli ampliamenti ammessi dalle presenti norme fosse in termini volumetrici, la stessa va convertita in SUN. A titolo collaborativo si evidenzia che il termine volumetrico è ancora presente e necessita di essere modificato agli articoli 29.1 comma 2, 38.1 comma 1, 38.2 comma 1, ecc. Si ricorda inoltre anche i parametri edificatori massimi devono necessariamente essere espressi in SUN.

Aggiornamenti da volume VI a superficie utile netta Sun:

Art. 10, comma 1. l. c).

Art. 26: cancellato il riferimento a VI massimo ed inserito in termini di Sun con formula $Sun = k + VI$, applicando il fattore di conversione costante $k = 0,30$

Art. 29.1: inseriti gli ampliamenti a scaglioni in termini di Sun con $k = 0,30$; Si precisa che la formula scritta come nel PRG in vigore permette un incremento percentuale variabile inversamente proporzionale alla Sun esistente passando da un massimo del 25% per edifici con 1500 mq per abbassarsi al 10% per edifici con 2.400 mq.

Art. 29.1: da volume a superficie coperta;

Art. 38.1: da volume a superficie coperta;

Art. 38.2: da volume a superficie coperta;

Art. 40.2: da volume a superficie utile netta;

Art. 18.1: da volume a superficie utile netta; o superficie coperta;

Art. 60.2 PL2 Duron. Su prescrizione di adeguarsi alla normativa provinciale si procede alla conversione degli indici edificatori (da VI a Sun) applicando il fattore di conversione $k=0,30$. La superficie utile netta viene quindi calcolata con la formula $Sun = VI * 0,30$ come indicato nella relazione illustrativa

Art. 60.4, c. 7: da volume a superficie utile netta;

Ulteriori articoli corretti: Art. 6, comma 5; Art. 16 comma 1.1; Art. 17, commi 3 e 4; Art. 23, comma 2, l. b (conversione volume); Art. 25, comma 6; Art. 29.2, comma 1; (conversione indici zone a campeggio) Art. 38.3, comma 1; Art. 39ter, comma 2; Art. 53, c. 3, l. c) e d); Art. 55, c.1;

Le norme del PA Val Duron art. 23 non soggette ad aggiornamento in quanto il piano attuativo risulta attualmente ancora efficace.

Articolo 3.3 Comma 17 Si ribadisce che, per quanto riguarda i casi di esclusione del vincolo si richiede che vengano ridefiniti i contenuti di cui alla lettera b) e d) (ultimo capoverso) affinché non contrastino con quanto disposto in materia all'art. 57 della l.p. 1/2008; inoltre si osserva che il contenuto di cui alla lettera c) risulta essere una ripetizione di quanto disposto al comma 6 lettera C) Comma 22 In adozione definitiva non sono state effettuate modifiche, si ribadisce pertanto la necessità di verificare che le modalità di annotazione del vincolo espresse al presente comma non contrastino con quanto disposto in materia all'interno dell'art. 57 della l.p. 1/2008.

L'articolo 3.3 è stato cancellato e sostituito con l'articolo 3bis (completo) già approvato dalla Giunta Provinciale in occasione dell'adeguamento PRG alla L.P. 16/2005.

Articolo 4 Comma 1. In materia di progetti convenzionati, si ribadisce la necessità di rinviare a quanto disposto all'art. 84 della l.p. 15/2015 in tema di *Permesso di costruire convenzionato*.

Corretto l'articolo 4.

Articolo 6 Si prende atto delle modifiche effettuate in risposta al parere trasmesso dallo scrivente Servizio. Si chiede di verificare la correttezza delle diciture relative ai rinvii espressi alla normativa sovraordinata. Inoltre si richiede di verificare, nell'interno apparato delle norme di attuazione, e soprattutto all'interno degli articoli relativi alle diverse destinazioni di zona, che in tema di distanze sia sempre presente il rimando al presente articolo e alle disposizioni provinciali di cui all'Allegato 2 della d.G.P. n. 2023 dd. 03.09.2010 e s.m., eliminando indicazioni puntuali e nel rispetto del principio di non duplicazione della disciplina. In controdeduzione si informa dello stralcio della tabella al comma 5, che definiva per ogni zona altezze massime e relativa disciplina delle distanze, rinviando ai singoli articoli di zona per la definizione di altezza massima. Verificando i richiamati articoli si segnala che alcuni casi il parametro non è stato riportato. Si chiede di attuare una verifica generale che l'altezza massima sia stata sempre integrata negli articoli ed eventualmente rettificare le dimenticanze.

La verifica richiesta è stata effettuata e non sono state rilevate incongruenze.

All'interno delle norme delle singole destinazioni di zona viene fatto richiamo esclusivamente all'articolo 6 delle stesse norme di attuazione. Ciò al fine di facilitare ogni futura variante che possa rendersi necessaria nel caso di modifica dell'Allegato 2, che risulta datato ed in parte disconosciuto da recenti sentenze del TAR, e che in tal caso potrà essere semplificata modificando esclusivamente solo l'articolo 6, senza dovere reintervenire sull'intero testo normativo.

Per quanto riguarda le distanze previste per le zone agricole con la presente variante non è intenzione cancellare la norma più restrittiva, legittima, che prevede distanze maggiori di quelle definite dall'Allegato 2.

Art. 37: da 5,00 m. a "Vedi specifico art. 6 NdA"

Art. 38.2: da 5,00 m. a "Vedi specifico art. 6 NdA"

Art. 56 Legnaie: da Codice civile a ,00 m. a "Vedi specifico art. 6 NdA"

Art. 60.2 PL2 Duron: "Vedi specifico art. 6 NdA"

Titolo III – Modalità di intervento sugli edifici Richiamando quanto anticipato nel capitolo relativo al centro storico del presente parere, si ribadisce l'obbligo di rinviare espressamente all'art. 77 della l.p. 15/2015 per quanto riguarda le categorie di intervento. In aggiunta al rinvio espresso, gli articoli del presente Titolo delle norme di attuazione, potranno specificare la disciplina nei limiti di quanto demandato ai contenuti del PRG dalla l.p. 15/2015 e comunque solo in forma più restrittiva rispetto alla normativa sovraordinata. Si ribadisce la richiesta di chiarimento rispetto alla permanenza residuale delle categorie di Sostituzione edilizia e Demolizione con ricostruzione.

Vedi modifiche già illustrate ai punti precedenti.

Articolo 25 Comma 4 Si prende atto di quanto dimostrato in controdeduzione, per cui in alcuni casi specifici l'altezza del fronte (9 metri) quale parametro di controllo consenta di realizzare i 4 piani fuori terra ammessi, permettendo il recupero dei sottotetti esistenti. Trattandosi di una considerazione relativa agli edifici in zona B1 – Zona edificata satura si chiede di chiarire se tale tipologia edilizia risulti effettivamente presente all'interno dell'abitato e della destinazione di zona indicata.

La verifica è stata effettuata sulla base di sopralluoghi sul territorio e si è potuta confermare l'esistenza delle tipologie descritte nella relazione. Si precisa che dette tipologie si presentano costantemente soprattutto per gli abitati montani, ancora più con vocazione turistica ove lo sfruttamento degli spazi risulta spesso accentuato, ma comunque rispettoso nei termini di legge.

Articolo 26 Comma 2 Si ribadisce che, ai sensi Regolamento urbanistico-edilizio provinciale approvato con d.P.P. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg, anche i parametri edificatori massimi devono necessariamente essere espressi in SUN, demandando il controllo di impatto paesaggistico al parametro dell'altezza del fronte.

Si provvede, su prescrizione a modificare l'articolo senza tuttavia cancellare il limite dimensionale, ora espresso in mq. di Sun. La sola altezza del fronte non costituisce elemento di tutela paesaggistica sufficiente in quanto rappresenta un'unica dimensione lineare e non risulta che possa essere sufficiente ad impedire la realizzazione di cortine edificate continue che assolutamente non possono essere considerate coerenti con la tipologia costruttiva della valle.

Articolo 28.1 Si ribadisce le attività produttive inserite all'interno delle destinazioni presenti devono necessariamente risultare compatibili con le destinazioni prevalenti insediate e non interferire con un disegno urbano complessivo definito dal presente strumento urbanistico. Si chiede pertanto di stralciare il presente articolo.

Su prescrizione si provvede allo stralcio dell'articolo.

Articolo 29.1 Comma 3 Si segnala la permanenza di alcune indicazioni delle distanze, che andrebbero invece rinviate a quanto disposto dall'art. 6 delle presenti norme.

L'articolo viene integrato come richiesto.

Articolo 31 Comma 4 Si prende atto dell'integrazione delle norme relativamente agli interventi ammessi sugli edifici esistenti, in merito si richiede di citare espressamente l'articolo 112, comma 11, della l.p. 15/2015.

L'articolo viene integrato come richiesto al comma 8.

Articoli 41 Si chiede di fare espresso riferimento, non solo all'articolo 35 delle norme di attuazione del PUP, ma anche all'articolo 101 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale.

L'articolo viene integrato come richiesto.

Articolo 48.2 Si ribadisce quanto detto in premessa rispetto alla citazione della dicitura completa del riferimento normativo.

L'articolo viene integrato come richiesto già in adozione definitiva.

Articolo 60.2 L'articolo in sede di adozione definitiva è stato ricondotto alla sua forma originale ed è stata stralciata la conversione dei parametri edificatori in adeguamento a quanto disposto dal Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, riconducendo in controdeduzione la motivazione in quanto previsioni all'interno del Piano di Lottizzazione PL2 Duron. Si chiede di chiarire se tale scelta sia stata fatta ai sensi dell'articolo 104 comma 12 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, in quanto trattasi di strumento di pianificazione attuativa già sottoscritto alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento. In caso affermativo si chiede di esplicitare il richiamo normativo al suddetto articolo all'interno delle norme di attuazione. Si prende atto della decisione di convertire i parametri edificatori per quanto riguarda i restanti strumenti di pianificazione attuativa previsti dalle norme di attuazione di piano.

Il Piano Attuativo Duron comprende gli interventi contingentati per l'edilizia residenziale turistica già assegnati in termini volumetrici da parte della Giunta Provinciale. Non risulta possibile convertire tali parametri, nemmeno parzialmente, se non a rischio di presentazione ricorsi, avverso i quali sarebbe difficile resistere, da parte della proprietà privata che ha già ufficializzato tale evenienza. Le misure perequative contenute nel piano sono frutto di concordamento effettuata nel corso delle precedenti varianti e la richiesta di piano attuativo risulta già agli atti del comune, nonostante non sia ancora stato perfezionato con atti formali.

Articolo 60.4 Comma 2 Relativamente alla volumetria massima ammessa si ribadisce quanto osservato in premessa e all'articolo 26. In tema di distanze risulta ancora assente il riferimento al parametro dell'altezza massima.

Su prescrizione si provvede allo stralcio del limite volumetrico e si introduce il limite di superficie coperta massima calcolato sul rapporto fra il vecchio parametro volumetrico e l'altezza massima del fronte

$$Sc = 2.000 \text{ mc} / 5,50 \text{ m.} = 363 \text{ mq.}$$

In merito alla documentazione consegnata si rileva l'assenza dei documenti "Valutazione osservazioni" e dello "Studio di compatibilità – Valutazioni di carattere geologico e idrogeologico sull'ammissibilità delle varianti v5 e v27" tra il materiale consegnato per via telematica sul portale del sistema GPU.

Con la consegna del materiale definitivo si provvede ad integrare la documentazione.